

chè è probabile che nella tornata di domani si possano votare tutti questi progetti, e potrà poscia la Camera decidere se debba prorogarsi.

(Si procede allo squittinio.)

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	211
Maggioranza	106
Voti favorevoli	179
Voti contrari	52

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei seguenti progetti di leggi:

- 1° Promulgazione del Codice civile e di altri Codici nelle provincie dell'Emilia;
- 2° Acquisto della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza;
- 3° Abolizione del Concordato austriaco nelle provincie della Lombardia;
- 4° Convalidazione dei decreti reali concernenti la mobilitazione di una parte della guardia nazionale.

TORNATA DEL 18 OTTOBRE 1860

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA.

SOMMARIO. *Omaggio. — Discussione generale del disegno di legge per l'attuazione nell'Emilia dei Codici sardi — Discorso del ministro di grazia e giustizia in difesa della sua proposta — Considerazioni dei deputati Zanolini e Piroli in appoggio della proposta della Giunta — Osservazioni del deputato Regnoli, e sua controproposta — Opinioni dei deputati Astengo, Bernardi, Fioruzzi, Sineo e Borsari. — Incidente sull'ordine della discussione — Il deputato Mellana propone una seduta straordinaria per la sera — Obbiezioni del deputato Armelonghi — La proposta è approvata per la discussione di altri tre schemi. — Chiusura della discussione generale sullo schema in dibattimento — Discorso del relatore Tecchio in riassunto — Osservazioni e proposta del ministro di grazia e giustizia intorno alla discussione del suo progetto — È approvata. — Proposizione di parecchi deputati per un indirizzo a S. M. il Re — È approvata, e se ne dà incarico della redazione al deputato Giorgini.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il tenente colonnello Giovanni Cavalleri fa omaggio alla Camera di dieci esemplari d'un suo lavoro intitolato: *Dinastia di Napoleone, seguita dai principali fatti d'arme e fasti di Napoleone 1° dal 1791 al 1815.*

Saranno deposti nella biblioteca, ringraziando l'autore.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE NELL'EMILIA DEL CODICE CIVILE E DI ALTRE LEGGI CORRELATIVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in primo luogo la promulgazione del Codice civile, e di altri Codici nelle provincie dell'Emilia.

Darò lettura del progetto della Commissione:

« Art. 1. L'attuazione del Codice civile e del Codice di procedura civile vigenti nelle antiche provincie del regno è

prorogata per le regie provincie dell'Emilia al giorno 1° di luglio 1861.

« Art. 2. È parimenti prorogata per le regie provincie dell'Emilia al giorno 1° di luglio 1861 l'attuazione della legge 13 novembre 1859 sull'organizzazione giudiziaria, e della legge 20 novembre stesso sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario; salve le disposizioni dei successivi articoli 5 e 6.

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni ad attuare nelle regie provincie dell'Emilia pel giorno 1° gennaio 1861:

« 1° Il Codice di commercio approvato col regio editto 30 dicembre 1842 ed attuato nelle antiche provincie del regno col giorno 1° di luglio 1845, non che la successiva legge 14 aprile 1855 ad esso Codice relativa;

« 2° Il Codice di procedura penale approvato colla legge 20 novembre 1859 ed attuato nelle antiche provincie del regno col 1° maggio 1860;

« 3° Il capo 4 della detta legge sull'organizzazione giudiziaria 13 novembre 1859, che riguarda le *assistie ed i giurati.*

« Art. 4. Il Governo del Re è pure autorizzato a pubblicare ed attuare nella regia provincia dell'Emilia quelle altre leggi e regolamenti delle antiche provincie del regno che sono correlativi al Codice di commercio, al Codice di procedura penale, e al capo 4 della detta legge 13 novembre 1859.

« Art. 5. Sino al 1° luglio 1861 si osserveranno nelle regie provincie dell'Emilia per l'esercizio della giustizia negli affari commerciali e nelle materie penali le norme seguenti :

« 1° Nelle Romagne la giurisdizione negli affari commerciali continuerà ad essere esercitata in primo grado dai tribunali di commercio ivi esistenti ;

« 2° Nelle provincie modanesi e parmensi la giurisdizione negli affari commerciali spetterà in primo grado a quei tribunali di prima istanza, i quali, all'uopo, faranno funzione di tribunali di commercio ;

« 3° Nei giudizi d'appello e di cassazione o di revisione in affari commerciali rimangono ferme le norme di giurisdizione rispettivamente vigenti nelle varie provincie dell'Emilia ;

« 4° Il numero e le sedi delle Corti d'assise in quelle provincie e i giudici che debbono comporre le dette Corti saranno determinati con decreto reale ;

« 5° I ricorsi che, a tenore del Codice di procedura penale 20 novembre 1859, possono proporsi in sede di cassazione, saranno giudicati nelle Romagne dalla Corte di cassazione sedente in Bologna, e nelle provincie modanesi e parmensi dai rispettivi tribunali di revisione sedenti in Modena e Parma.

« Art. 6. Gli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario nelle regie provincie dell'Emilia dal giorno 1° di novembre 1860 e sino al 1° luglio 1861 saranno regolati in conformità della tabella unita alla presente legge. »

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di grazia e giustizia a dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Non lo accetto, e chiedo di parlare per addurre le ragioni del mio dissenso.

PRESIDENTE. Il ministro dichiara di non accettare il progetto della Commissione; ha facoltà di parlare sulla discussione generale che è aperta.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Signori, nel numero 5 della relazione della Commissione è riferito il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare; indi così ivi sta scritto :

« Gli uffici della Camera furono unanimi nel respingere tale proposta di legge. »

Invero, o signori, sento tutta la gravità della mia posizione a fronte di tale sentenza. Senonchè tre pensieri mi rinfrancano.

Il primo egli è che, ben leggendo la relazione stessa, io ho ragione d'inferirne che piuttosto fu meno benevola la formola, colla quale mi si annunciava cotesto fatto, che non sia il fatto medesimo esatto; imperocchè io veggo nella relazione stessa come alcune parti essenziali della legge da me proposta siansi realmente adottate.

Mi rinfranca in secondo luogo l'idea, o signori, che io compio un mio dovere, esponendo le ragioni per le quali crederei di non poter consentire al voto espresso dalla Commissione ed alla proposta fattasi da quest'ultima.

Infine mi conforta il pensare che voi, generosi quali siete, non vorrete nel mio contegno ravvisare una pervicace riluttanza ai vostri pareri, alle opinioni vostre, ma sibbene il consciencioso adempimento di un mio dovere.

Nella presente discussione, o signori, stanno a fronte considerazioni estrinseche, e che direi contingenti, e considerazioni intrinseche, e che direi comparative. Quest'ordine di idee risponde esattamente allo svolgimento del mio discorso, al sistema tenuto nella relazione.

Esaminiamo le considerazioni estrinseche.

Nella relazione sta scritto come, proponendo alla Camera che mi sia fatta facoltà di attuare que' Codici che, secondo la legge del 20 maggio ultimo scorso, dovevano realmente es-

sere messi in vigore al 1° del prossimo gennaio, io mi trovi in quella stessa e medesima condizione in cui mi trovavo quando allora io stesso ne domandava la prorogazione.

Permettetemi, o signori, uno sguardo retrospettivo, permettetemi un po' di storia.

Si avvicinava il 1° di maggio: il dittatore Farini co' suoi decreti del 27 marzo 1859 e 12 marzo 1860 aveva ordinato che i Codici civile, di procedura civile, penale, di procedura penale, di commercio, non che la legge dell'organizzazione giudiziaria, dovessero entrare in attività il 1° di maggio. Io mi era disposto a fare quanto per me dipendeva ed aveva autorità di fare nei limiti dell'art. 4 del decreto Farini del 12 marzo, onde effettivamente al 1° di maggio avessero il suo effetto la legge e ciascuno dei Codici testè indicati. Senonchè mancavano tuttora le occorrenti disposizioni transitorie, nè io aveva dal decreto Farini il potere di riparare ad una tale mancanza, spettando tal compito all'autorità legislativa. Quando io stava per proporre al Parlamento che mi si concedesse la facoltà opportuna affinchè questi Codici potessero venire attuati, e specialmente la facoltà di stabilire le disposizioni transitorie, mercè le quali si rendesse meno grave il passaggio dall'una all'altra legislazione, vari deputati vennero da me, esponendomi come migliore e più saggio consiglio fosse di differire al 1° gennaio l'attuazione dei Codici suddetti, perchè, essendosi i medesimi pubblicati da poco tempo, e credendosi quella pubblicazione determinata essenzialmente da un pensiero politico, per accelerare anche sotto tale aspetto in faccia all'Europa la nostra unificazione, non se ne erano quei popoli di troppo occupati, per modo che non fosse possibile che queste leggi entrassero in vigore con quell'utilità che veramente si richiedeva.

Sebbene vi fossero altri che opinavano diversamente e mi consigliavano di far sì che al 1° maggio questi Codici andassero in attività, pure io credei di non affrontare in quei giorni discussione siffatta.

Si radunava allora per la prima volta il Parlamento italiano, e ben vedete, o signori, che noi non eravamo disposti a cominciare da una lotta i nostri lavori. Conseguentemente io, quasi riluttante a me stesso, ma obbedendo alle considerazioni testè accennate, presentai il progetto di legge che voi avete votato, per cui veniva prorogata la osservanza dei Codici e della legge di ordinamento giudiziario al 1° gennaio prossimo.

Io presentava quel progetto prima al Senato, e, quando venne in discussione alla Camera, varii onorevoli deputati sorsero a combatterlo.

Cito fra gli altri gli onorevoli Pepoli e Finali, e, se non erro, propugnava la stessa sentenza l'onorevole deputato Rognoli, i quali dicevano importare sommamente per ogni rispetto che quei Codici andassero in attività senza ritardo; essere ciò urgentemente richiesto, per quanto concerneva le Romagne, da condizioni politiche e da condizioni amministrative.

Ma io aveva promesso di stare a ciò che molti desideravano, aveva presentata la legge secondando il consiglio avuto e mi espressi allora quando si proponeva un temperamento in questa guisa che io di gran cuore accettavo l'avrei, che io tornava, e mi ricordo le parole, sentendo quanto si diceva, a miei cari antichi pensieri; ma trovando obbiezioni mi tacqui, subì la legge, non la proposi.

Queste erano le circostanze d'allora, e voi ben vedete se sia esatto che oggi pur siano quelle medesime.

Più ancora si aggiunge, o signori, che l'esperienza di questi mesi mi riconfermò in quella mia prima idea, e deplorai

nell'animo che l'antico mio progetto non avesse avuto la sua esecuzione. Imperocchè, segnatamente dalle Romagne, giornalieri sono i lagni che mi si fanno, continue le domande perchè si attuino questi Codici, e siano quei paesi emancipati dalle leggi capricciose e complicatissime che li reggono; che insomma essi vengano posti in misura di godere dei benefici della libertà, e di una condizione di cose ben diversa da quella che prima dell'annessione vigeva.

Voi crederete, o signori, che queste domande io le ho da molti di quei paesi, le ho da molti impiegati giudiziari i quali trovano molto difficile il loro compito, e ciò non per essere meno capaci all'uopo, ma perchè, dove mancano gli ordini, la volontà degli uomini, massime in un Governo costituzionale, non basta.

Ora si aggiunge altresì l'esperienza. Egli è perciò erroneo che noi ci troviamo oggi nella condizione in cui ci trovavamo allora.

Un'altra ragione per combattere il mio progetto trovo espressa nella relazione, ed è che con questo vada quasi congiunta l'idea di conseguire da voi una dittatura, che io, cioè (e queste parole, ve lo confesso, mi suonano gravi), abbia in questo modo voluto togliere al Parlamento quella prerogativa che a lui solo si appartiene; e così si dice: *è egli possibile che il Parlamento si conduca ad abdicare così facilmente il potere legislativo nelle mani di un ministro per quantunque degnissimo della confidenza nostra... ma questo lo lasceremo stare. (Harità)*

Quest'accusa, o signori, non è giusta, e io credo debito mio di dimostrarlo. Quali sono le espressioni della legge che possono dare motivo a cotesta interpretazione della relazione, e, diciamolo pure, a coteste lagnanze? Ecco le parole: io domandava facoltà di modificare i Codici e la legge di cui si tratta in quelle parti in cui dal Governo sia riconosciuto più conveniente ed utile nell'interesse di quelle provincie e della legislazione ivi esistente.

Io confesso, o signori, che questa redazione poteva essere più felice; non credo però che potesse dar luogo alla lagnanza che si è fatta. Ma, o signori, quando io domandavo mi venisse data facoltà di modificare i Codici nostri in quelle parti in cui fosse riconosciuta più conveniente nell'interesse di quelle provincie la legislazione in vigore, non domandava di far leggi nuove; imperocchè, se la convenienza era determinata dalla legislazione ivi esistente, gli è pure evidente che non altro io richiedeva se non la facoltà di poter intercalare nei Codici nostri quelle disposizioni della legislazione dell'Emilia le quali fosse opportuno di conservare.

Mi pare, o signori, di essermi liberato da quest'accusa di tentata dittatura.

Secondariamente si cambiava il mio progetto, perchè in primo luogo il Codice civile non debb'essere messo in esecuzione, e non debbe neppure esserlo il Codice di procedura civile, comechè questo sia collegato a quello.

Voi mi dimanderete, o signori, come mai regga codesto appunto tuttavolta che la legge da me proposta porta precisamente l'attuazione del Codice civile e del Codice di procedura civile. Vi narrerò la cosa come sta, e come ve n'ha un cenno nella stessa relazione.

La Commissione avendomi fatto l'onore di chiedermi nel suo seno, propugnai, come ben potete credere, quanto meglio seppi la mia tesi, ma io stesso riconobbi che quanto al Codice civile vi erano gravi e fondate ragioni in senso contrario; io stesso avea provato il bisogno di mantener ferme varie disposizioni di quella legislazione, le quali riputava migliori che non quelle del Codice nostro, o per lo meno tali

che già prevenivano quelle altre modificazioni e proposizioni che stanno nel progetto il quale si sta elaborando.

Vi accennerò, a cagion d'esempio, quanto concerne lo stato civile: il Codice nostro non ha titolo dello stato civile, mentre vi ha tale titolo nel Codice parmense e nell'estense.

Vi accennerò del subingresso. La Commissione, nel progetto che si sta elaborando, ha proposto precisamente l'abolizione del medesimo. Entrando in attività i nostri Codici nell'Emilia noi lo avremmo importato a Parma ed a Modena, mentre intendiamo di abolirlo, e ciò non si doveva. Quanto alle Romagne il subingresso vi è, e l'esclusione delle femmine è ancor maggiore che non sia presso di noi.

A Parma e a Modena usasi il testamento olografo, e il Codice Albertino non lo ammette; indi sarebbe avvenuto che in quella legislazione sarebbesi introdotto il testamento solenne e sarebbe venuto a cessare il testamento olografo; ciò poteva portare inconvenienti gravissimi, imperciocchè molti, ed i villici in ispecie, potevano ignorare, come persone meno colte, che questo Codice nostro abolisse il testamento olografo, e quindi fare disposizioni nulle, perchè in tal forma redatte.

Per questo rispetto adunque io appunto ho sentito il bisogno d'introdurre delle modificazioni in quei Codici, ma comprendeva benissimo che questo intercalare in un Codice le disposizioni di un altro poteva riescire meno conveniente. Ero chiamato nel seno della Commissione a fine di conciliazione, e sacrificando io un Codice civile, mi pareva pure di sacrificare qualche cosa.

Ecco il motivo pel quale dissi che quanto al Codice civile vi acconsentivo. E, vi confesso, in quel momento non era molto lontano dall'abbandonare anche la procedura civile.

Se non che, sciolta quell'adunanza, pensando tra me, mi persuasi che era cosa impossibile, mantenendo il Codice di procedura penale e l'organizzazione giudiziaria, era, dico, cosa impossibile, rinunciare al Codice di procedura civile.

Ma troppo dubito di me stesso, perchè, in sì grave cosa, non mi consigli con coloro che ne sanno più di me.

Al Ministero siedeva una Commissione da me creata, la quale iniziò i suoi lavori il giorno 8 del presente ottobre, ed è composta per la più parte d'uomini dell'Emilia. Cito fra questi l'onorevole avvocato Rota, l'onorevole Musi, l'onorevole Chiesi, già ministro, come sapete, a Modena; cito l'onorevole Nicolosi, procuratore generale del Re presso la Cassazione di Parma; cito finalmente il commendatore Vigliani, che la presiede, procuratore generale del Re presso la Corte di Torino, e che, sebbene estraneo a quelle provincie, ne conosce perfettamente gli ordini, i bisogni, le aspirazioni, comechè per mio speciale incarico vi dimorava assai tempo, e ne faceva accurato ed apposito studio.

Io mi recai nel seno di essa Commissione, esposi le cose come erano a quegli uomini competenti in ogni materia, e più particolarmente nelle cose riguardanti l'Emilia, ed essi unanimi osservarono che il Codice penale, il quale vige in quelle provincie, traendo seco il Codice di procedura penale, questo la organizzazione giudiziaria, e l'organizzazione giudiziaria il Codice di procedura civile, mi apponeva al giusto.

Due onorevoli membri della Commissione che mi siedono in fronte mi onorarono di una loro visita, per ragionare ancora di questa nostra contesa, se così posso chiamarla, senza darvi un senso ostile. Io li pregai a convenire presso la Commissione che sedeva al Ministero, ed essi sentirono le gravi e forti ragioni che quegli onorandi uomini loro esponevano; fra questi v'erano, come dissi, magistrati dell'Emilia, i quali concordi conchiusero che essi credevano utile in quei paesi codesto sistema, e che il Codice di procedura civile non po-

tesse scompagnarsi dalle rimanenti parti che era questione di ivi attivare.

Voi vedete, o signori, che non è questa solo un'opinione mia avventata, ma anzi è frutto di lungo studio, di lunghe meditazioni, e dei consigli d'uomini competenti.

Or dunque noi siamo a questo punto. Dacchè vi ho (e perdonate questa digressione necessaria) accennata la causa per la quale ho rinunciato al Codice civile, invero io non credeva che indi sorgesse una ragione per perdere anche il Codice di procedura civile. Eppure ciò si propone dalla Commissione. Vediamo se le sue ragioni sussistono, o se altre non ve n'abbiano che a quelle prevalgano.

Ci si dice:

« Il Codice di procedura civile è sì strettamente collegato col Codice civile, sono sì intimi i riferimenti dell'uno all'altro, sì frequenti le disposizioni nelle quali il primo non è altro più che l'applicazione dei principii consacrati nel secondo, che, scompagnando questo da quello, non rade incertezze e confusioni andrebbero a scaturirne, e forse ne avverrebbe lo scandalo di nuove liti, » ecc.

Signori, non lasciamoci spaventare da questi ingegnosi apparati, coi quali si vorrebbe dimostrare la sussistenza della tesi propugnata dalla Commissione.

Il Codice di procedura civile, dicesi, è collegato col Codice civile. Che vi abbia tra loro una colleganza non lo nego; ma, del resto, ognuno sa che la natura dei due Codici è affatto disparata e diversa in ogni legislazione; che il Codice civile contiene i principii, laddove quello di procedura civile non contiene che la forma con cui questi principii vengono realmente attuati, ma senza che per nulla la procedura civile influisca sui principii sanciti dal Codice civile.

Infatti, o signori, noi abbiamo il Codice civile, che ci governa, in attività dal 1° gennaio 1858; ebbimo invece la procedura civile il 1° aprile 1855; stettimo dunque 17 anni colle nostre costituzioni del 1770; ma, affè, nessuno si avvide che il Codice civile non potesse perciò essere attuato.

Nulla ha che fare, lo ripeto, per quanto all'intrinseco dei due Codici, l'una cosa coll'altra; l'una è sostanza, l'altra è forma, la quale ben può attuare i principii, ma quale essa sia, ciò non fa sì che i principii o mutino, o siano men rettamente in questo o quel modo applicati.

Ci si dice: vi hanno però dei riferimenti; voi troverete nel Codice di procedura civile citato il tale e tal altro articolo del Codice civile; or dunque, come si provvede?

Ma, o signori, accade tuttodi che una legge si riferisca a certi articoli di un'altra legge; quindi che cosa ne deriva? O effettivamente la legislazione, la quale viene a surrogarsi, contiene disposizione analoga nel suo Codice colla sola diversità del numero dell'articolo, ed allora non si ha a fare che un'operazione materiale, quella cioè di cangiarne il riferimento, e dove è detto l'articolo 1000 si intenderà, a cagion d'esempio, il 1200; e questo lo vediamo operarsi tuttodi; oppure la disposizione stessa non esiste, ed allora che monta? Vi ha la forma, non v'ha la sostanza. E ciò che importa? Tanto di meno a fare. Dunque vedete che per nessun verso la proroga del Codice civile trae seco la necessità di rinunziare altresì al Codice di procedura civile.

Ci si dice ancora: è pur sempre vero che vi occorreranno varianti; o nel Codice civile o nella procedura civile, qualche cosa sarà pure da cambiarsi, e lo dice il ministro stesso nella sua relazione.

Qui, o signori, intendiamoci; o ciò si riferisce al Codice civile, e dappoichè io ho rinunciato al medesimo la difficoltà cade da sè; o ciò si riferisce al Codice di procedura civile,

ed io credo che se mai qualche variante potrà occorrere, ed io non lo penso nemmeno, sarà essa così materiale e così leggera che non è il caso di preoccuparsene.

Veniamo ad altre considerazioni. Ci si osserva: la Commissione non poteva dimenticare che diversi sistemi di procedura vigono in varie nobilissime provincie di questo regno italiano, secondo i quali altri preferiscono il sistema della terza istanza, ed altri quello della cassazione.

Qui permettetemi alcune osservazioni.

La prima ella è questa.

Vi hanno Corti di terza istanza, nel vero senso della parola, nell'Emilia?

Io credo veramente di no. La Corte di Bologna, chiamata Corte di cassazione, non è, io credo, di terza istanza. Essa è un riassunto di tutte le attribuzioni e di tutte le ingerenze dei tribunali che stavano a Roma, della Ruota, della Segnatura, della Consulta; giudica del dritto e del fatto, è un misto *sui generis*, che non può chiamarsi più cassazione che terza istanza, ma che è sempre un tribunale superiore.

Così io credo di Parma se non certamente in modo anormale, ma con altre attribuzioni; così anche di Modena; ma una vera terza istanza realmente non c'è.

Ma più ancora, o signori. Supponiamo che fosse: vogliamo noi mantenere tutti questi tribunali? Supponiamo che effettivamente essi fossero terze istanze: manterremo dunque questa istanza a Bologna, a Parma ed a Modena? Tre tribunali di terza istanza sopra una popolazione di due milioni mi pare veramente un po' troppo.

Nè ci si dica che si crea con ciò un antecedente, perchè, o questo sistema è cattivo, e meglio è che cada; ovvero è buono, ed allora, o signori, non mancheranno nobili ingegni, eloquenti oratori, i quali lo propugneranno, e, quand'anche fossesi distrutto, niente osta che sia richiamato in vigore; tanto meno poi questo pericolo può temersi nel caso presente, inquantochè la sua abolizione non sarebbe determinata da ragioni di principio, ma da condizioni del tempo e da speciali contingenze.

Osservasi che non vuolsi ora definita la questione della terza istanza o della cassazione. Ebbene, o signori, questa tesi non è esatta nemmeno ne' suoi propri termini, perchè vera terza istanza nell'Emilia non c'è, ed inoltre, mentre dicesi che questa quistione non vuolsi decidere, sissignori essa viene decisa.

Come? si consente il Codice di procedura penale ove la cassazione funziona in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua dignità, e dicesi che non si vuole definire la questione? Essà fu decisa più che non l'abbia fatto io stesso.

Senonchè, o signori, questa considerazione ultima del Codice penale e del Codice di procedura penale, che essi accettano, ne trae un'altra con sè, ed è la seguente.

Avremo un Codice penale e un Codice di procedura penale uniformi nelle antiche provincie del regno e nell'Emilia.

Or bene prendiamo le parti in cui quei tribunali esercitano l'ufficio di cassazione. Vi sarà cassazione insita in quei tre tribunali, e inoltre cassazione a Milano: dunque quattro Cassazioni, cioè quattro Corti che hanno per proprio ufficio l'unificazione della legislazione.

Io non so, o signori, se con quattro Corti unificatrici riusciremo ad unificare qualche cosa.

Ma, ci si obietterà, supponiamo che questo vostro Codice di procedura civile possa coordinarsi colle altre leggi; supponiamo che sia il caso di far cessare questi troppi tribunali; ma questo Codice di procedura che si propone è egli buono? è egli tale che non sia il caso di modificarlo più mai? tale che sia da preferirsi alla procedura dell'Emilia?

Rispondo. Un Codice di procedura civile perfetto veramente non vi è, nè credo basti la scienza a formarlo, come può il senno italiano fare un buon Codice civile; ma può farsi un Codice di procedura buono, e quando è fatto, coll'esperienza si migliora. Così avvenne del nostro: il suo tipo primo è in Francia, in quel Codice di procedura; voi sapete che se fu altamente commendato il Codice Napoleone, non lo fu del pari il Codice di procedura civile; ma appunto il Codice nostro del 1° aprile 1855, frutto delle veglie di uomini, i quali vi spesero molte fatiche, e fra cui giovami ricordare quell'immortale Siccardi, il cui nome suona e suonerà sempre per tutti, o signori, un elogio, contiene quelle modificazioni che nel tempo erano possibili s'introducessero.

Senonchè io vi accennava poc'anzi come l'esperienza sola può condurre alla formazione di un buon Codice di procedura civile, quindi il medesimo si attuava *ad experimentum* per tre anni, affinché, fatto tesoro delle osservazioni che si facessero, e tenuto conto delle imperfezioni che vi si notassero, si potesse redigerne un altro migliore.

Frutto di tali coscienziosi ed illuminati lavori è appunto il Codice, o signori, che noi abbiamo. Questo fu elaborato da egregi uomini, e vi ebbe parte il ministro Deforesta; passò quindi a vari onorevoli deputati, i quali il rividero e lo corressero. Una Commissione nominata dall'onorevole mio collega ed amico Rattazzi vi collaborò, ed egli pure vi prese parte grandissima; sotto il suo nome esso venne pubblicato, e vi posso assicurare che questo Codice non è tanto cattivo, imperocchè non fu mosso reclamo contro il medesimo.

Ben è vero che un onorevole deputato, il signor Bernardi, propose alcune correzioni, e che io vi aderiva; le circostanze erano tali che ciò volevano, e si diceva che assolutamente questo doveva farsi, perocchè era il Codice ineseguibile.

BERNARDI. Domando la parola.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. L'esperienza non gli diede troppo ragione; il Codice fu attivato, si eseguisce, cammina, piace, progredisce.

SINEO. Domando la parola.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ma, ci si dice ancora, in cotesto continuo e fortunato aggregarsi di nuove provincie rette con altre leggi, credete voi che questo Codice veramente starà, che non darà luogo a modificazioni e varianti? Signori, non confondiamo le disposizioni del Codice col sistema a cui s'informa. Ben può coll'andar del tempo modificarsi questo o quel Codice in alcune disposizioni, io non lo conteso; ma il sistema, o signori, non cangia.

Le antiche provincie del regno hanno cotesto Codice; il regno di Napoli ha lo stesso Codice; dico male, ha lo stesso sistema di Codice, perchè è il Codice di Francia, di cui non è che una traduzione.

Il nostro Codice di tanto più vale in quanto vi si aggiungessero i miglioramenti che io accennava testè; e, lungi che coll'aggregarsi delle Due Sicilie sia il caso di mutarlo, perchè appunto vi hanno 9 milioni che hanno questa legislazione, essi si aggiungono col loro peso a confermare i miei argomenti. Quindi non è vero, o signori, che questo Codice abbia a cangiarsi.

Ma di più, o signori: se si trattasse di un Codice civile io ben credo che possano le disposizioni varie portare delle perturbazioni nei diritti e negli interessi; imperocchè vi ha una sequela nelle contrattazioni, nelle successioni, nei diritti civili, e questa, signori, è un'altra ragione per cui ho consentito a rinunciare al Codice civile.

FIORUZZI. Domando la parola.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ma nel Codice di procedura civile, ove il fatto si consuma nell'atto stesso in cui se ne presenta il bisogno, qual nesso, quale successività fra quello che litiga ora e quegli che ha litigato dieci anni fa?

Vi ha un incomodo, lo so. È vero che i magistrati, gli avvocati, i procuratori hanno a fare qualche studio. Ma io credo che da ciò la nazione non perderà. Anzi, quanto più acquisteranno lumi costoro, tanto maggior vantaggio ne ricaverà il paese; essi saranno gli ottimi magistrati, gli ottimi procuratori, gli ottimi avvocati, e non veggio quindi motivo per cui non si abbia il nostro Codice ad introdurre, che anzi vi vedo una ragione contraria.

Ma si osserverà: credete voi che i Codici dell'Emilia siano cattivi? Il Codice di procedura parmense, quello del modenese stanno forse al disotto del vostro?

Io non voglio istituire confronti; dirò solamente che quei due Codici essi pure ripetono la loro origine da un padre comune, dal Codice francese; quindi non vi sarà gran dissonanza, e se vi sarà, sarà sempre in vantaggio della tesi che io propugno.

Vengo, o signori, alle Romagne.

Veramente prima di tutto io debbo fare un'osservazione che abbraccia tutta l'Emilia, ed è che quando si tratta di sostituire ordini di un Governo costituzionale ad ordini di un regime assoluto egli è difficile che le leggi e i Codici del paese retto a governo assoluto rispondano alle esigenze dei tempi; che se ciò è giusto per ogni parte del diritto, lo è segnatamente per la procedura, ove può esservi più o meno luogo ai soprusi ed agli arbitrii. Anche questa considerazione parmi abbia un certo peso.

Parlerò ora, come dissi, più particolarmente delle Romagne.

Dove sta la procedura delle Romagne? Sta in un regolamento del 10 novembre 1834 al titolo secondo; sta in un altro regolamento che porta la data del 21 gennaio 1821; sta in un regolamento disciplinare pubblicato per editto ministeriale del 19 dicembre 1834; sta ancora in un decreto delli 27 e 31 agosto 1839. Voglio ammettere tutto ciò; ma egli è certo che quando una legislazione è dispersa in più Codici, è sempre meno perfetta, massimamente per quel che riguarda la procedura.

Ma diciamo pur qualche cosa dell'organismo di quegli ordini giudiziari per vedere se debbano nelle Romagne conservarsi.

Credo sommamente necessario che le cause si compiano al più presto, che le leggi si eseguiscano quanto più è possibile prontamente. Così, secondo il nostro Codice di procedura civile, in 87 giorni può una causa formale portarsi a compimento; e ciò per due ragioni: cioè perchè vi hanno i termini scritti e perchè la legge attribuisce ai tribunali l'iniziativa onde le liti terminino prontamente; vi ha il ruolo; questo a quel giorno fisso scade, bisogna che la causa sia chiusa, sia disputata e decisa; vi è un termine ai giudici per pronunciare. Nelle Romagne invece la legge non dà iniziativa ai giudici: e se mai piacesse a questo o a quello, non dirò dei litiganti, ma de' suoi patrocinatori, cosa però che certamente non sarà, di far sì che la lite rimanesse stazionaria molti e molti anni, state pure tranquilli che la ci starebbe; nessuno la può spingere innanzi.

Questo è il Codice, questa è la procedura che vogliamo togliere alle Romagne; questa è quella procedura che, sospirata da loro, noi recisamente intendiamo negare!

Più ancora, o signori: v'hanno là due turni di giudici. Prendiamo ad esempio la Corte d'appello. Sta alle parti di indicare

quale sia la classe che essi intendono scegliere, e dalla quale intendono essere giudicati; quindi v'ha talvolta un turno che sovrabbonda d'affari perchè i litiganti a lui ricorrono, e v'ha l'altro che non ha nulla da fare. Questo, come vedete, è un sistema assai singolare e pericoloso.

Ma v'ha un'altra cosa ancora che, debbo dirlo, mi fa molta meraviglia in codesta procedura, ed è il sistema degli opinamenti. Il tribunale si raduna, le parti si presentano, gli avvocati disputano la causa, il tribunale decide. Quando questo ha deciso, si comunica alle parti la sentenza; esse l'esaminano: all'una naturalmente piace la decisione, all'altra no; allora si è compreso il sentimento, l'opinione del giudice perchè si ha la sentenza: ebbene si disputa nuovamente, le parti tornano, gli avvocati ricompaiono dinanzi ai giudici, disputano l'uno sostenendo l'opinamento e l'altro combattendolo; il tribunale finalmente pronuncia di bel nuovo. Ma ora, io dico, o questa seconda sentenza è conforme alla prima, ed allora a che tal perdita di tempo e di spesa? o è diversa; ma in tal caso quale autorità, o signori, può avere la giustizia se dai giudici medesimi, uomini integri assolutamente, debbesi pochi istanti dopo variare l'opinione, dando una sentenza diversa da quella pronunciata prima nella causa stessa?

Ma, o signori, chi potrà credere che abbiano meglio giudicato prima o dopo, che non abbiano sbagliato più oggi che ieri?

È questo adunque lo stato in cui si vuol lasciare, o signori, la procedura delle Romagne? Io ve lo domando, o signori.

Fermiamoci un momento alle attribuzioni di quei tribunali. Vi è un tribunale di prima istanza, vi è un tribunale d'appello, vi hanno quelle Corti che chiameremo di cassazione o di revisione, o non so se debba anche chiamare di terza istanza.

Lascio stare quello che concerne Parma e Modena, ove la organizzazione per certo è migliore; ma quanto alle Romagne ricordatevi, o signori, che prima che queste cessassero di far parte dello Stato pontificio esse facevano capo a Roma e per molte cause civili e per molte cause penali; facevano capo alla Sacra Ruota, facevano capo alla Consulta, facevano capo alla Segnatura.

Presentemente queste attribuzioni tutte vennero a concentrarsi in quel tribunale che voi chiamate di terza istanza o di cassazione, secondochè sarete più o meno benevoli alle mie dimostrazioni.

Ora io vi domando, se dopo che il Codice di procedura penale introduce necessariamente la cassazione, la quale concerne la pura e netta decisione del diritto, debbano queste attribuzioni darsi a quel magistrato, il quale, come vedete, è distratto da tanti e tanti altri negozi, da tanti e tante altre attribuzioni, e che quindi non può consacrare all'emanazione dei suoi giudicati tutta quella ponderatezza che da così alto ufficio è richiesta.

A siffatti inconvenienti porta rimedio la legge sull'organizzazione giudiziale; in questa, la quale fu pubblicata da noi il 13 novembre ultimo scorso, contiensi tutto un sistema così unito e compatto e coordinato, che io non credo se ne possa scindere una parte, senza che l'altra ancora ne soffra.

Noi vediamo ivi delineata ogni posizione della magistratura; vediamo di fronte al magistrato giudicante la magistratura opinante, cioè il Pubblico Ministero. Quanto grave sia l'ufficio di quest'ultimo voi ben lo sapete, in esso sta il fondamento di ogni ordine sociale, sta la base della libertà, della sicurezza, della tranquillità della vita sociale; deve dunque essere innalzato a quella dignità corrispondente alle sue ori-

gini, al suo arduo e sublime ufficio; quindi si eleva al grado della magistratura giudicante.

Si crearono le assisie coi giurati, e quanta parte vi abbia il Pubblico Ministero in siffatta materia voi ben lo comprendete. Pensate voi che il Ministero Pubblico, quale è stabilito nell'ordinamento giudiziario, sia conservato dalla vostra Commissione? No, o signori: vi si conserva nel progetto della Giunta unicamente il capo 4° della legge dell'organizzazione giudiziaria, quello solo cioè che concerne i giurati e le assisie, e tutto il resto è condannato: dunque è istituita la funzione e non chi la disimpegna; l'altare vi è, manca il sacerdote. Ora io vi domando come si possa reggere un tale sistema.

Voi mi osserverete: ma forsechè nell'Emilia non vi è il Pubblico Ministero?

Distinguiamo. Nelle provincie modenesi e parmensi vi ha il Ministero Pubblico. A Bologna, ossia nelle Romagne, vi ha, non so se io dica un Ministero Pubblico, ma vi ha però un qualche ufficio che ne debbe fare le veci, sebbene assolutamente incapace, pel numero degli individui, di sopperire al bisogno.

Ora io sto, come vedete, dimostrandovi l'assoluta impossibilità d'introdurre il capo 4° della legge per l'organizzazione giudiziaria (i giurati e le assisie) nell'Emilia, se contemporaneamente non s'introducano le altre parti della stessa organizzazione giudiziaria. Permettete che io compia questa dimostrazione, la quale riesce, per così dire, matematica.

A Bologna vi ha una Corte d'appello, la quale è composta di nove individui. Questa Corte ora pronunzia in appello sulle cause civili, pronunzia in appello nelle cause criminali capitali, non ha giurisdizione nelle cause correzionali e nelle cause contravvenzionali. Sono nove giudici adunque per sopperire tanto alla parte civile quanto alla parte penale.

Ma, o signori, quando sia introdotto il Codice di procedura penale, quando sia introdotto il capo 4° dell'organizzazione giudiziaria, epperchè le assisie coi giurati, che cosa avverrà? Avverrà che saranno portate all'appello tutte le cause correzionali e contravvenzionali; ci dovrà essere una sezione d'accusa; questo tribunale d'appello dovrà dar i giudici alle assisie.

Ora nelle Romagne vi ha una popolazione di 1100000 abitanti; ed io credo che non saranno troppi tre circoli d'assisie.

Per servire tre circoli d'assisie (se non ne occorreranno quattro) vogliamci dodici giudici.

Signori, vi ricordate che abbiamo lasciato a Bologna nove giudici soli, e questi nove giudici dovranno bastare alle cause civili, dovranno bastare all'appello delle cause correzionali e contravvenzionali, dovranno bastare alla sezione d'accusa composta di tre membri, dovranno bastare a tre o quattro Corti d'assisie.

Dunque otto o nove giudici dovranno funzionare per quindici o venti.

Io vi domando, o signori, come ciò si possa concepire.

Io cercai nel progetto di legge se avessi facoltà di creare io stesso cotesti giudici: io cercai, ma invano; ed io crederei invero di farmi dittatore, se li creassi; ed io dittature non ne voglio nè oggi, nè mai.

Or bene dunque la questione non è più razionale, è fisica e matematica: si tratta di una cosa impossibile; e volete che il Ministero la accetti? Dio buono! Che rispondereste voi, quando io venissi a dire: non l'ho fatto, perchè era impossibile?

Rispondereste: perchè non lo avete dimostrato a suo tempo?

Quindi vedete, o signori, che oggi io compio dinanzi a voi

un sacro, un imprescrittibile dovere; e spero che me ne terrete conto.

Ma in proposito io scriveva (e la mia lettera, sebbene officiosa, divenne in certa guisa ufficiale, perchè letta alla Commissione), io scriveva come desiderassi altamente questa legge altresì per elevare gli stipendi della magistratura; perchè è bene di dire che quella magistratura risponde altamente al suo ufficio; vi risponde con una fede, con uno zelo, che l'onora; ma veramente la società non risponde egualmente ad essa, perchè gli stipendi, che le sono assegnati sono tenui ed insufficienti. Quindi io dissi: e come vorreste che io potessi proporre un aumento negli stipendi, se non propongo egualmente la parità degli uffici? Fate che io produca cotesti uffici quali essi sono, ed allora avrò modo, e modo decoroso, di dare il beneficio, ma di dare altresì l'ufficio; e questo ufficio è di doppia natura, l'ufficio penale e l'ufficio civile; imperocchè, permettetemi che io ritorni indietro un momento, e vi rammenti che nelle Romagne il Ministero Pubblico, se così vogliamo chiamarlo, ha ingerenza solo nelle cause penali, non nelle civili.

Permettete ancora un'altra considerazione a questo riguardo.

Io ho accennato che il Ministero Pubblico così costituito debbe rispondere a moltissime esigenze assegnate sia dal Codice di procedura penale, sia dall'organizzazione giudiziaria. Dobbiamo vedere qual numero vi abbia ivi di membri del Ministero Pubblico per compiere a quest'ufficio.

Lo sapete, o signori?

Alla Corte di cassazione uno che è detto avvocato dell'ordine; alla Corte d'appello un solo procuratore fiscale. E come potrà questi sostenere le parti della società nelle discussioni penali, ed assistere alle assisie? E come compiere, in una parola, alle molte ed importantissime funzioni demandate dal Codice di procedura penale ai procuratori generali presso le Corti d'appello?

Voi mi direte: create nuovi funzionari.

Ripeto, o signori, che il progetto degli onorevoli commissari non mi dà tal facoltà. (*Segni di dissenso sul banco della Commissione*)

Veggio da quei banchi una specie di diniegazione a quanto asserisco, ed io pensai e penso ch'essi vogliono portare innanzi due parti del loro progetto, per dirmi: voi ne avete il potere; la parte, cioè, dove in genere vi è data facoltà di attuare i Codici ivi indicati, e quella dove nel n° 4° dell'articolo 5° è detto: « il numero e le sedi delle Corti d'assisie in quelle provincie, ed i giudici che devono comporre le dette Corti saranno determinati con decreto reale. »

Ma facile, a mio credere, è la risposta. Prima di tutto io premetto che, quando si tratta di usare di poteri eccezionali, non si può adottare una interpretazione troppo lata, ed un ministro deve stare esattamente ai termini, e non estenderne il significato.

Osservo inoltre che la parola generica *attuare* vuol dire fare quanto è necessario perchè vadano in attività i Codici mediante leggi transitorie; ma non ne avviene da ciò che si possa creare una pianta di giudici, che si possano fare tutte quelle cose le quali sarebbero necessarie e nel Ministero Pubblico e nei tribunali per raggiungere lo scopo proposto. Dico di più; questa pianta, quest'ordine, questo Ministero Pubblico stanno in tutt'altro luogo della legge dell'organizzazione giudiziaria, che non nel capo quarto; sicchè mi converrà ricorrere per l'interpretazione ad altre parti.

In quel paragrafo 4° dell'articolo 5° è bensì detto: « il numero e la sede delle Corti di assisie, e i giudici che devono comporre le Corti saranno determinati con decreti reali; »

ma non confondiamo le cose; altro è determinare i giudici che devono comporre le Corti di assisie, altro è crearli. Quando vi siano i giudici, si comporranno con essi le Corti di assisie; ma quando non vi sono giudici, non credo che quelle parole diano al Ministero facoltà di crearli. Dunque io penso che questa facoltà non l'avrei.

Io mi sono un momento allontanato dall'ordine di idee in cui mi proponeva di entrare accennando degli stipendi, cioè in quanto lamentando io di non poterli dare perchè non potessi dare gli uffizi, la Commissione credette di supplirvi, e in qual modo? Assegnando gli stipendi e non gli uffizi. Inoltre questi stipendi li assegnò con un sistema affatto nuovo e diverso da quello che è stabilito nella legge dell'organizzazione giudiziaria esistente.

E qui ritenete che non si voleva l'organizzazione giudiziaria da me proposta, perchè toccava una questione di finanza; nè si voleva creare un edificio di magistratura, il quale, per incidente, decideva una questione di finanza.

Ma, signori, non mutiamo le parti; non sono io che ho proposto la legge organizzatrice; l'avete votata voi, cioè voi avete deliberato che questa legge avesse effetto al primo di gennaio. Non sono io che abbia portata qui una questione di finanza, è la Commissione che volle deciderla per incidente.

Vi prego, o signori, non dimentichiamo che io domandava non la facoltà di pubblicare quei Codici, sibbene, poichè quei Codici erano pubblicati, la facoltà di attuarli; quindi veniva decisa la questione dalla legge stessa, non la decideva, lo ripeto, io. Ma mentre non si voleva, o signori, per incidenza, portare innanzi una questione di finanza e deciderla, il credereste? l'hanno decisa essi stessi, i commissari; e mentre non si voleva una organizzazione, quella che stava nella legge e che per ordine vostro doveva avere effetto il 1° gennaio, ne crearono una essi; imperocchè ben vi posso assicurare, o signori, e voi lo giudicherete meglio di me, la proposta della Commissione è tutto un sistema, è un sistema speciale, particolare, non solo discordante dal sistema dell'organizzazione della legge nostra, ma anzi al medesimo opposto. Ne volete una prova? Io non vi tedierò con troppi esempi, ma permetteteci che qualcuno ne citi.

Si fece una tabella provvisoria degli stipendi annui pei magistrati delle provincie dell'Emilia; secondo la nostra organizzazione, fra i consiglieri e i presidenti d'appello v'ha una discreta differenza, e invece, come si fece nel progetto? Ai presidenti dei tribunali d'appello si assegnò una somma che corrisponde alle lire 7,000, ai consiglieri quella di lire 6,000, onde la sola differenza di lire 1,000 tra i consiglieri ed il presidente. Di più, lo stesso identico stipendio assegnossi ai consiglieri della Corte ed ai vice-presidenti della medesima. Infine, perchè, senza tener conto dell'anzianità e dei servizi, applicare a tutti indistintamente i consiglieri lo stipendio medesimo, e quello di seconda categoria?

Ciò è egli ragionevole, concorda egli colla nostra organizzazione? Voi, signori, ben vedete che no. A tutti i consiglieri e procuratori regii o fiscali fu assegnata una somma che corrisponde alle lire 6,000. Noi abbiamo tre categorie di stipendi: di 5,000 lire, di 6,000 e di 7,000; abbiamo quindi pure la categoria di 5,000 lire. Abbiamo dei magistrati i quali, non essendo ancora a quel grado di anzianità che li porta alla seconda o terza categoria, stanno nell'ultima e si contentano di 5,000 lire; or bene, ai magistrati dell'Emilia si danno indistintamente a qualsiasi classe appartengano lire 6,000 di stipendio.

Dunque, come vedete, nuovo disordine e cambiamento tra l'uno e l'altro sistema; cambiamento il quale, se è ingiusto in

sò, se è anormale, tanto meno si deve ammettere a fronte del sistema ordinato che noi abbiamo.

Così i presidenti dei tribunali di prima istanza tutti furono messi in condizione di avere lire 5,000.

Ma qui anche abbiamo le classi, e abbiamo presidenti i quali hanno solo lire 4,000 e ne abbiamo che ne hanno 6,000.

Or dunque nell'Emilia ne avrebbero cinque.

Ma, o signori, come si può reggere la cosa pubblica, come si possono governare anzianità e diritti, non commettere ingiustizie, soprusi, non dar luogo ad arbitrii, ad accuse, a lagnanze, quando vi è tale disparità nel medesimo ufficio? quando colui che va nell'Emilia avrà una somma maggiore di colui che sta nelle antiche provincie?

Di più essi medesimi diranno, quei vecchi i quali potrebbero essere degni della prima classe: e perchè ci fate contentare di una somma minore di quella che hanno i magistrati delle antiche provincie? Per noi la tomba non è lontana, diranno; se ad essi giova di avere sei o sette mila lire, e perchè dovremo noi contentarci di meno? Noi rendiamo la giustizia come essi la rendono.

Dunque vedete che questo sistema assolutamente non potrebbe essere ammesso.

Di più i sostituiti procuratori regii e fiscali hanno l'assegno di parifica ai sostituiti procuratori del Re presso i tribunali di circondario di seconda classe, hanno lire 5,000, e noi in vece abbiamo sostituiti procuratori regii fiscali i quali hanno lire 2,000, 2,500, 3,000 e 3,500.

Da un lato dunque aumentiamo ad essi lo stipendio, dall'altro li esoneriamo di tutta la parte civile, aumentiamo lo stipendio e diminuiamo l'ufficio.

Affè che la condizione è comoda molto!

Dunque voi vedete, o signori, le ragioni per le quali io non crederei di potere accettare il progetto che mi si è surrogato. Non lo potrei accettare, perchè non lo credo migliore di quello da me proposto; non lo potrei accettare, perchè lo crederei ineseguibile in se stesso, perchè lo crederei ingiusto in varie sue conseguenze, e perchè esso discorda da quel sistema normale il quale è stabilito dalle nostre leggi del 15 e 20 novembre 1859. Inoltre non lo potrei accettare perchè il Codice penale racchiude, e ciò non è messo in dubbio, la procedura penale, e la procedura penale racchiude tutta qual è l'organizzazione giudiziaria col suo Ministero Pubblico, coi suoi giudici, coi suoi stipendi, colla dignità che loro spetta, colle condizioni che sono loro fatte dalla legge medesima.

Or bene, a fronte di tutto ciò, vengo alla conclusione seguente: piaccia a voi che la discussione degli articoli segna sul testo proposto dal Ministero, proposto da me, e non sul testo della Commissione. Non presumo, signori, coll'aver presentato quel disegno di legge d'aver presentato l'ottimo: certamente sarò per acconsentire a tutti quegli emendamenti i quali dalla vostra saviezza verranno proposti a mano a mano che si discuteranno gli articoli; ma vi prego, signori, a ben persuadervi che dove è fissato uno scopo dobbiamo raggiungerlo, dove è stabilito un fine deve il Governo averne i mezzi, chè solo per quella via potrebbe il Governo riescire all'attuazione dei Codici, e non altrimenti; all'attuazione delle leggi, e non altrimenti; egli è solo a questo modo, signori, che noi potremo riescire nel gran compito che ci incombe d'unificare quest'Italia non solo politicamente, ma altresì ne' veri suoi ordini, nelle sue condizioni economiche, nelle sue leggi, e nelle sue norme, segnatamente quando queste leggi e queste norme, meno alcune variazioni, hanno con sè l'assenso della nazione e di molti e moltissimi anni d'esperienza; io allora, signori, potrei essere sicuro che per

quanto sia mal ferma la mano mia nel reggere la cosa pubblica, forse, e nelle Romagne segnatamente, riescirei a far dire a quei popoli: bene abbiamo compreso che abbiamo cambiato Governo!

PRESIDENTE. Il deputato Zanolini ha facoltà di parlare.

ZANOLINI. Ci duole grandemente, e specialmente nelle strettezze in cui si trova la Camera, che si dia luogo ad una discussione, e che questa discussione abbia principio da una differenza d'opinione tra il ministro guardasigilli e la vostra Commissione.

Vi assicuro, o signori, che, tanto per parte della Commissione quanto per parte dello stesso ministro guardasigilli, si è fatto quanto era in nostro potere per conciliare le opinioni; non siamo riusciti nell'intento nostro, perciocchè il motivo del disparere muoveva da una cagione sola, una cagione lodevole, il desiderio nell'una e nell'altro di soddisfare il voto delle popolazioni.

Questa, o signori, dev'essere la ragione vera, la ragione politica che deve condurvi a risolvere nell'uno o nell'altro modo.

Vediamo ora quali sono le differenze che passano fra le proposte del ministro guardasigilli e le proposte della Commissione.

Il ministro guardasigilli nel suo progetto di legge domanda che sia approvata dalla Camera l'attuazione del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, del Codice di commercio e della legge sull'ordinamento giudiziario. Il ministro guardasigilli, dopo di aver tenute alcune conferenze colla vostra Commissione (*Segni di diniego del signor ministro*), nella conferenza avuta colla Commissione, non farà grande differenza, se sia piuttosto una che due (e conferenze particolari si sono tenute col ministro e con taluno dei membri della Commissione), egli ha fatto, diceva, il sacrificio della sua opinione, ammettendo che non si attuasse nelle provincie dell'Emilia il Codice civile.

Ma la Commissione ha dovuto necessariamente determinare la sua deliberazione da quanto i commissari riferivano sulle deliberazioni degli uffici.

Degli uffici uno proponeva che fosse interamente rigettata la legge proposta dal Ministero; altri proponevano che si ammettesse l'attuazione nelle provincie dell'Emilia, postochè in esse è attivato il Codice penale, anche del Codice di procedura penale, e così quella parte dell'ordinamento giudiziario che concerne la procedura penale, il giudizio cioè dei giurati.

Riteneva la Commissione, a norma di quanto proponeva una parte degli uffici, che, come nelle provincie dell'Emilia non è attuato il Codice civile, così non fosse alcuna necessità di attuarvi il Codice di procedura civile e l'intero ordinamento giudiziario.

Quanto al Codice di commercio, alcuni uffici lo rigettarono, altri convenivano che si attuasse. Le Romagne non abbisognano di un nuovo Codice di commercio; il Codice di commercio delle Romagne è il Codice di commercio del regno d'Italia, con poche ma utili modificazioni; non era quindi necessario alle Romagne l'introduzione di un nuovo Codice; ma le provincie di Parma e Modena mancano di un Codice di commercio, perciò tenemmo le Romagne disposte ad acconsentire che fosse in esse attuato il Codice di commercio per avere in questa parte uniformi le leggi colle provincie sorelle, ed affinché esse godessero di questo beneficio.

Fu adunque opinione della Giunta di proporre che fossero attivati nelle Romagne il Codice di processura penale e di

commercio, ed anche quella parte dell'ordinamento giudiziale che concerne i giudizi dei giurati.

Quanto al Codice di procedura civile essa credè che assolutamente non si potesse dalle provincie dell'Emilia accettare.

Dissi che in questa discussione dovevasi avere principale riguardo all'opinione delle popolazioni delle provincie dell'Emilia.

Io vi dirò, o signori, che nell'ultimo intervallo delle Sessioni parlamentari mi recai in Bologna, mia città natale, e procurai, per quanto era in me, di consultare l'opinione del paese, nè solo i giurisperiti ed i magistrati, ma consultai precipuamente gli uomini d'affari e uomini d'ogni condizione su questo particolare. Non vi dirò già che in questo fosse uniforme l'opinione di tutti. E quando mai, nelle gravi questioni, le opinioni riescono uniformi? ma il maggior numero ricusava segnatamente il Codice di procedura civile e l'ordinamento giudiziario. Se volete darci un provvisorio, dicevano, lasciateci invece quello che abbiamo. Non può darsi, in fatto di leggi, cosa la quale rechi maggior nocumento e perturbazione negli affari privati, cosa che tanto metta in compromesso i diritti acquisiti, quanto il cambiamento delle leggi. Se voi ci proponeste Codici anche non perfetti, ma che dovessero contemporaneamente attuarsi in tutte le provincie del regno, noi di gran cuore li accetteremmo. Ma poichè voi stessi ci dite che questi Codici, siano o non siano buoni sostanzialmente, dovranno essere soggetti a modificazioni parecchie, che ad essi dovranno seguire disposizioni nuove, perchè volete darci un Codice che voi stessi ci prevenite che dovrà essere modificato? Quale autorità potrà avere questo Codice, ove sia attuato nell'Emilia?

Ma, si dirà, è sempre un passo verso l'unificazione e la parificazione legislativa.

Signori, sapete qual è la loro risposta? Noi non desideriamo, essi dicono, di fare l'unificazione passo passo, desideriamo di farla stabilmente e d'un tratto. Ogni passo porta con sé un cambiamento, ogni cambiamento una perturbazione negli affari privati, uno sconcerto in tutto ciò che ha rapporto alle leggi.

Ma è poi vero, o signori, che questo sarebbe un passo verso l'unificazione, verso la parificazione delle leggi? Nella Lombardia e nella Toscana vi hanno Codici totalmente diversi da quelli che ci proponete.

E saremo noi, quando avremo accolti i vostri Codici sardi, saremo noi equiparati almeno alle provincie antiche del regno? No, o signori, perchè in queste provincie rimarranno quali sono i Codici di procedura civile e l'ordinamento giudiziario.

E noi avremo quei Codici, ma modificati, ma variati, ma coll'aggiunta di nuove disposizioni.

Non è dunque vero che ci rechiaste neppure l'avviamento all'unificazione con questi nuovi Codici che vorreste imporci, i quali non vengono a recarci nessun vantaggio, ma solo un conturbamento.

Queste furono le notizie che io raccolsi, le osservazioni che udii fare dai Bolognesi.

Venni in Torino, interrogai uomini autorevoli, uomini reputatissimi, giurisperiti e non giurisperiti, ed intesi da tutti fare altrettante censure quante quelle che il nostro ministro guardasigilli faceva al Codice di procedura delle Romagne.

Io non entrerò, signori, in questa materia della bontà rispettiva dei Codici di procedura civile; altri dei miei compagni nella Commissione vi dimostreranno che non è poi così pessimo il Codice o regolamento di procedura civile delle Ro-

magne; che sono sommamente lodevoli, sommamente preferibili, sommamente superiori al Codice di procedura civile sardo i Codici di procedura civile con cui si reggono le provincie parmensi e modenesi.

La Commissione pertanto ha creduto di dover proporre che non si attuasse nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura civile e l'intero ordinamento giudiziario delle antiche provincie.

Ma, signori, il ministro guardasigilli me l'ha ricordato; questa discussione non è nuova. Ebbe luogo in questa Camera e nel Senato, sebbene con fine totalmente opposto, la discussione medesima. Il ministro guardasigilli chiedeva allora la proroga di quegli stessi Codici di cui ora domanda l'attuazione.

Egli, com'ora sostiene con moltissimo ingegno che quei Codici si devono attuare, sosteneva allora la tesi contraria, ed era, a mio parere, nel vero. Che cosa diceva il signor ministro di grazia e giustizia al Senato nella tornata del diciotto aprile 1860? Non essere per avventura opportuno che si ponesse in vigore il Codice civile (ed a questo spontaneamente egli ha rinunziato), il quale verrà in parecchie sue disposizioni mutato; doversi attendere che siano fatte queste modificazioni, per non assoggettare quelle provincie (e questo si applica anche agli altri Codici) ad una duplice e sempre gravissima variazione di leggi. Egli aggiungeva che, ove si soppradesse all'attivazione del Codice, era pure conveniente sospendere quella del Codice civile, di procedura civile, e della legge sull'ordinamento giudiziario, perchè, a parte il nesso (chè questa è cosa intesa) che esiste fra questi e la legislazione civile, troppo gravi perturbazioni ad ogni modo ne nascerebbero.

Egli aggiungeva quindi che nelle leggi è tollerabile, quantunque assai deploranda, una diversità di disposizioni nelle varie parti del regno.

Soggiungeva infine che le ragioni che egli aveva esposto erano fondate e convincenti, e che perciò era venuto nella determinazione di proporre che fosse prorogata l'attuazione dei Codici civile, di procedura civile e penale, e della legge sull'organizzazione giudiziaria, perfino al tempo in cui in tutto lo Stato sarà conforme la legislazione civile.

E che altro vi domandiamo noi, o signori, se non che si attenda il momento in cui questa unificazione vivamente desiderata, purchè sia vera e durevole, potrà essere interamente effettuata?

Non venendo a minuti particolari sul pregio dei Codici proposti all'Emilia, chè di questi s'incaricheranno i miei compagni, e lo faranno molto meglio che io non farei, vi prego di risolvere che la vostra votazione cadrà sulla proposta della Commissione, e spero che questa approverete, non essendovi necessità di aggravare quelle provincie di un cambiamento momentaneo.

Una cosa sola aggiungerò, ed è questa: che in seno alla Commissione, quasi per incidenza, venne il discorso sulla condizione veramente triste e indecorosa in cui si trovano i giudici dei tribunali inferiori, massime a fronte dei giudici delle Corti di cassazione e di revisione nuovamente istituite. Parve quindi alla Commissione che in questa parte non fosse da permettere che, neppure provvisoriamente, fosse da tollerare una tale ingiusta disparità.

Qui trattasi di far cosa decorosa, di fare un atto di giustizia. È veramente straordinaria, credetelo, la condizione in cui si trovano i giudici, specialmente nelle provincie delle Romagne.

Risolvè da prima la Commissione di pregare il ministro

guardasigilli di voler provvedere affinché questi giudici avessero un trattamento conforme al decoro del regno ed alla amministrazione della giustizia. Ben volentieri la Commissione avrebbe interamente rimesso al ministro il determinare quali sarebbero gli aumenti che decorosamente si sarebbero assegnati a quei giudici; ma, avendo il signor ministro assolutamente dichiarato che non potevasi in nessun modo provvedere alle necessità in cui si trovano questi giudici se non si attuava per intero l'ordinamento giudiziario, che cosa doveva fare la Commissione? Essa non aveva il tempo né i dati per far confronti; essa credette di proporvi una specie di tabella degli uffici quali sono, e degli onorari che credeva convenevoli. Non guardò punto alla tabella che segue l'ordinamento giudiziario del Piemonte; essa considerò gli uffici quali sono; attribuì loro un aumento proporzionalmente non all'onorario che i giudici ricevono nelle altre provincie dall'ordinamento giudiziario, ma proporzionalmente a quello che attualmente ricevono quei giudici. Così essa credette di poter aumentare con una proporzione onesta gli onorari che attualmente percepiscono i giudici dei quali vi ho parlato.

Qualunque volta la Camera risolvesse di accogliere la legge proposta dalla Commissione quanto a ciò che concerne l'attuazione dei Codici nell'Emilia, essa tornerebbe al suo primo pensiero, e di buon grado proporrebbe, rinunciando alla tabella unita al suo progetto, che sia rimesso al signor ministro guardasigilli lo stabilire gli aumenti che si avranno da assegnare frattanto ai giudici dell'Emilia pel decoro del regno e dell'amministrazione della giustizia.

PIROLI. Il discorso pronunciato dal signor ministro mi permetterà di essere brevissimo, giacché, avendo egli rinunciato espressamente a quella parte della sua proposta che riguarda il Codice civile e dichiarato consentire a che nelle provincie dell'Emilia continuino rispettivamente i Codici e le leggi ivi in vigore, io mi trovo dispensato dall'entrare in un argomento che mi parve capitalissimo, e restringerò le mie parole ad esprimervi le ragioni che determinano il mio voto per il progetto presentato dalla Commissione.

È inutile che io ricordi alla Camera in quali circostanze e per quali considerazioni sia avvenuto che il Governo proponesse e il Parlamento adottasse di prorogare fino al primo gennaio prossimo l'attuazione dei Codici sardi nelle provincie così dette dell'Emilia, meno il Codice penale che vi fu posto in vigore.

Questo dirò bene che, durando oggi le condizioni identiche di fatto le quali determinarono quel provvedimento, sarebbe logico il dire: si proroghi ancora indefinitamente lo stato di cose creato da quella legge. Ma riconosco anch'io che a questo risultamento così assoluto non si può e non si deve venire.

Mi parve e mi sembra necessario innanzi tutto di attuare l'ordinamento giudiziario, non dirò soltanto per provvedere ad una classe onorevolissima qual è quella della magistratura giudiziaria, e farla entrare, per così dire, nella grande famiglia della magistratura del regno, mettendola a parte delle prerogative e dei vantaggi che a questa competono, collocandola insomma in condizione decorosa e confacente al nuovo Stato, e ponendo un termine ad una situazione precaria, la quale non può non preoccupare lo spirito di chi si vede incerto nel suo avvenire, ma questo provvedimento mi sembra reclamato dall'interesse generale di quelle provincie, perchè, ove sia attuato il procedimento penale come complemento necessario del Codice penale ivi già in vigore, non sarà più a lungo ritardata in quelle provincie l'attuazione

e l'istituzione dei giurati, che pure è un portato dei liberi ordinamenti che ci reggono, e che non dubito debba far buona prova nelle provincie parmensi, dove da quasi mezzo secolo abbiamo il sistema accusatorio, la pubblicità dei dibattimenti, la libera difesa.

E mi pareva ancora che l'attuazione del regolamento giudiziario dovesse trarre con sé quella del Codice di procedura civile, il quale con alcune, a mio avviso, indispensabili modificazioni potrebbe nell'economia sua generale applicarsi, pur mantenendo il Codice civile che vige nelle provincie parmensi.

Senonchè in ordine al Codice di procedura civile non debbo passare sotto silenzio che alle considerazioni esposte già dal signor ministro nella proposta di decreto 20 maggio passato, e or ora richiamate dall'onorevole deputato Zanolini, che, cioè, *a parte quel nesso che esiste tra il Codice di procedura civile e il Codice civile, si porterebbe troppo grave perturbazione coll'attivazione anche del solo Codice civile in quelle provincie*, confesso che mio malgrado mi sarei rassegnato a dare il mio voto in questa parte al progetto ministeriale, perchè dal confronto di questo Codice con quello che vige attualmente nelle provincie parmensi ho dovuto convincermi che il Codice colà vigente è più semplice nel suo sistema, e, ciò che molto importa, meno dispendioso.

V'ha di più. Lo stesso signor ministro di grazia e giustizia, cedendo a vive e replicate istanze, ha proposte non poche modificazioni, che, come egli stesso dichiarava, non soddisfacevano però ancora a tutte le esigenze, e l'esame di quei provvedimenti era chiesto d'urgenza, e sono assicurato che da molti è lamentato che quel progetto di legge, presentato d'urgenza, non abbia avuto fin qui verun risulamento.

Ora dunque noi dovremmo accettare questo Codice con quelle disposizioni che lo stesso signor ministro riconobbe essere urgente fossero modificate, e che non potranno più esserlo che dal Parlamento futuro, il quale sicuramente non vorrà restringere le sue indagini a queste singole disposizioni, ma porterà i suoi studi su tutto il procedimento civile per metterlo in grado di poter rispondere alla aspettazione ed ai bisogni della società e stare del paro al Codice italiano.

Queste considerazioni mi determinano senz'altro ad accogliere la proposta della Commissione, la quale, dovendo io tacere delle obiezioni che il signor ministro vi ha opposte, da che, come ho udito dall'onorevole Zanolini, saranno confutate da uno fra i membri della Commissione, acconsente intanto che sia attivata ed applicata la intera legislazione penale, ci lascia fino all'attivamento del Codice civile italiano una legislazione civile che, per consenso unanime, è forse nel suo complesso la migliore che oggi si abbia in Italia, ci dà il Codice di commercio di cui difettiamo e provvede decorosamente a migliorare le condizioni della magistratura, soddisfacendo così a tutti i bisogni, in vista dei quali io era disposto ad accettare il progetto di legge del signor ministro, meno nella parte che concerne il Codice civile.

Ci si oppone: ma voi intanto ritardate quell'unificazione delle provincie del regno che avete voluta, e che si ridurrebbe ad un vano nome, quando non venisse unificata la legislazione.

Ma io rispondo: se il progetto presentatoci abbracciasse tutte le provincie del regno, forse mi unirei al signor ministro onde far prevalere la sua proposta, quantunque la legislazione nuova e applicabile a tutto il regno fosse meno buona; ma, dal momento che in Toscana e in Lombardia mantengono le leggi ivi vigenti, non vedo perchè non si possano mantenere eziandio nelle provincie dell'Emilia.

Egli è per questo che io dichiaro che il mio voto sarà per il progetto della Commissione.

REGNOLI. Io non posso accettare il progetto della Commissione, ma neppure potrei aderire interamente al progetto sottopostoci dall'onorevole guardasigilli.

Io dissento principalmente dagli onorevoli preopinanti su quel punto che essi omisero pensatamente, perchè lo credevano non utile soggetto delle loro parole, cioè sulla parte della legislazione civile; e su questo specialmente io chiamerò l'attenzione della Camera. Non perciò io ometterò di dire brevemente ciò che penso circa gli altri Codici di procedura civile e penale, di commercio, e l'ordinamento giudiziario.

Io credo in genere (ed in questa parte mi accosto al progetto ministeriale) accettabile il progetto tal quale ci è proposto; credo che il Codice di procedura penale per l'intimamente che ha col Codice penale, e così quello di commercio, e specialmente la legge sull'ordinamento giudiziario, non possa non accettarsi in tutta la sua integrità; ma quanto al Codice di procedura civile dirò che parrebbe anche a me non opportuno, come si osservava testè, l'attivarlo in alcune parti dell'Emilia, cioè a Parma e a Modena, poichè questo Codice arrecherebbe una, se non grave, inutile perturbazione; quindi crederei che il Codice di procedura civile in quelle provincie potrebbe, senza tema di grave inconveniente, non essere adottato sino a che la completa riforma del Codice civile non permetta al Parlamento, che succederà al nostro, di portare le sue indagini sulla riforma di tutti i Codici che ne possano abbisognare.

Però non debbo omettere l'osservazione che nella Romagna havvi una lacuna grandissima nella procedura civile, in quanto che noi non abbiamo Pubblico Ministero. Non l'abbiamo affatto nei giudizi civili; l'abbiamo imperfettissimo ne' giudizi criminali; sicchè propongo che sia colà attivata tutta la parte del Codice di procedura civile, la quale riguarda al Pubblico Ministero.

Per conseguenza, circa al Codice di procedura civile, che è la parte meno difettosa della pontificia legislazione, io opinerei che si dovesse tener ferma la legislazione attuale, dando però al Governo la facoltà di portarvi quelle modificazioni che possono rendere attuabile il Pubblico Ministero, onde mettere questa istituzione in armonia coll'ordinamento giudiziario. Non è cosa molto difficile; io la propongo: e nel solo caso in cui tal partito non trovasse accoglienza dalla Camera, o non fosse accettabile dal Ministero, io aderirei piuttosto che fosse attivato nella sua integrità il Codice sardo di procedura civile, perchè almeno si avrebbe il Ministero Pubblico, e perchè anche quel Codice sarebbe in armonia con tutti gli altri Codici che ivi andassero in vigore.

Ma le mie parole specialmente riguarderanno le leggi civili. Poteva bene l'onorevole Piroli far buon mercato di questa parte abbandonata dall'onorevole ministro, perchè, se non ottime, buone sono le leggi civili che reggono la provincia parmense. Sono esse il Codice napoleonico, da cui attinse anche la Commissione legislativa attuale in parte le sue idee, e le modificazioni introdotte nel progetto che fu proposto alla Camera. È il Codice francese con qualche modificazione.

Quindi è naturale ch'egli desideri che in quest'intervallo il quale correrà tra l'applicazione in Italia del nuovo Codice italiano ed il presente, è naturale che egli si acqueti a quest'abbandono che fece l'onorevole ministro della prima parte del suo progetto. Ma io non posso dire altrettanto, io non posso acquetarmi per la parte che riguarda le Romagne. Non solo noi non abbiamo ivi buone leggi civili, ma abbiamo anzi

le pessime che siano in Italia; non abbiamo neppure un Codice civile. L'unica parte è quella dell'Italia (salvo in qualche caso in cui v'è una certa somiglianza colle leggi toscane), l'unica parte è quella d'Italia, in cui non si ha Codice, ma una immensa e confusa legislazione, un caos che provocò le critiche della stessa Corte romana, come risulta dal motuproprio di Pio VII del 1816; un caos di diritto civile e canonico, e di posteriori costituzioni, declaratorie pontificie e motuproprii che formano di quella legislazione un vero pelago. La parte adunque che difetta e abbisogna di riforme è la nostra.

Quindi io credo di potere e dovere in coscienza riprendere ciò che il signor ministro per amore di concordia lasciò cadere, cioè la parte civile, per quanto riguarda le Romagne.

Io non ammetterò il progetto così come egli lo pone, in quanto che l'applicare il Codice sardo alla vigilia di abbandonarlo, perchè sarebbe presto succeduto dal Codice civile italiano, cui già si pose mano, credo che non sarebbe cosa molto conveniente. Ad ogni modo prego la Camera di osservare che, ogniquale volta nelle Romagne ebbe luogo qualche moto politico, il primo desiderio delle popolazioni fu quello di riformare il Codice civile.

Il Codice Napoleone, che aveva imperato presso di noi per quasi diciott'anni, cominciando però dalla legge 6 termidoro anno v repubblicano, aveva lasciato giustamente vivo desiderio di sè, tanto più che nella massima parte non aveva che restituiti presso di noi i principii del nuovissimo diritto romano, che pure sono le basi della nostra legislazione antica, e certo lo sono almeno degli studi che si fanno teoricamente percorrere nelle università.

Senza accennare le altre rivoluzioni che ebbero in quelle provincie vita fugace, perchè oppresse dalle armi straniere, rammenterò quest'ultimo movimento che ebbe principio il 12 giugno 1859.

È oramai un anno e mezzo che quel Governo provvisorio pubblicò il Codice civile di Napoleone, come promessa a quei popoli che la loro condizione civile sarebbe migliorata, e che non solamente i diritti politici, ma anche i principali diritti civili, così disconosciuti dalle leggi pontificie, sarebbero loro assicurati. Questa promessa fu subito data, perchè, checchè si dica, era desiderio comune del nostro paese che fosse attuata una liberale legislazione.

Circostanze favorevoli alla causa italiana impedirono che quel Codice fosse posto in esecuzione, sebbene fosse realmente pubblicato. La speranza della prossima unione fece sì che, abbandonato quel Codice, più liberale certo che l'Albertino, si pubblicassero dal governatore Farini tutti i Codici indistintamente delle antiche provincie sarde. Ma siccome il Codice civile sardo si sapeva essere esso medesimo soggetto in quell'epoca a revisione, per essere meglio posto in armonia colle istituzioni politiche e colla civiltà attuale, il governatore Farini nominava una Commissione composta di membri delle tre provincie dell'Emilia, onde avvisasse alle modificazioni da introdursi nel Codice civile Albertino, che si credeva di prossima pubblicazione, perchè non si sperava allora così imminente l'annessione.

Quella Commissione, in tre mesi circa di assiduo lavoro, propose le modificazioni al Codice Albertino, che essa credeva convenienti a quelle provincie, e specialmente alle Romagne, che ne erano le più bisognose.

Quel progetto di riforma del Codice Albertino fu già a tutti i membri di questa Camera distribuito, quindi non parlo di cosa che possa essere loro sconosciuta. Per conseguenza in questa parte, senza entrare in alcun particolare, io accetto il progetto che ci propone il signor ministro guardasigilli; ac-

cetto che anche nelle nostre provincie sia attivato il Codice civile sardo, perchè per noi che non abbiamo Codice è sempre un guadagno averne uno, avere un ordinato complesso di leggi, ed avvezzare i nostri concittadini ad avere una norma positiva e sicura delle loro azioni. Sarà già un vantaggio il non avere più innanzi a sé quel caos di legislazione, nel quale abbiamo versato finora.

Ma, onde conformarci al desiderio delle nostre popolazioni, non meno liberali certo di qualunque altra provincia di questo regno, io propongo che al Governo del Re sia data più esplicitamente quella facoltà che, se non erro, egli in genere e vagamente chiedeva nel suo progetto di legge, cioè di autorizzarlo a portare nell'applicazione di queste leggi quelle modificazioni che egli creda opportune; ed io avrei formolata questa mia proposizione in questo modo:

« Col 1° di gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attivato nelle Romagne, ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, sul quale rimarranno per ora in osservanza le leggi colà vigenti. » Di questa eccezione dirò le ragioni.

« È fatta però facoltà al Governo del Re d'introdurre nelle parti più sostanziali del Codice stesso le riforme e modificazioni proposte al Codice stesso dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

Così non si correrebbe rischio, come alcuno parve annunciasse, di dare al Governo del Re un potere illimitato, di dare un potere così vago che non fosse circoscritto da alcun limite. Il progetto di riforma al Codice civile fu formolato nelle stesse nostre provincie per mezzo di giureconsulti tratti dal loro seno; dunque è da sperare, e posso dirlo, giacchè ebbi l'onore di farne parte, che le disposizioni ivi formulate siano quelle che meglio si convengono a quelle provincie. Non è nè troppo largo, nè troppo liberale, poichè quella Commissione volle lasciare al futuro Codice italiano l'introdurre i grandi e nuovi principii degni d'una grande nazione; ma non vi mancano quelle sostanziali disposizioni, le quali sono naturali e necessarie per un popolo che ora sorge a vita civile.

Io desidero per conseguenza che, salvo il sistema ipotecario, sia nell'Emilia pubblicato il Codice Albertino, ma con quelle modificazioni che il Governo del Re riconoscerà indispensabili, traendole dal detto progetto.

La ragione poi per cui faccio un'unica eccezione pel sistema ipotecario è già, credo, indovinata dalla Camera. Il sistema ipotecario applicato transitoriamente, per essere modificato all'indomani, porterebbe troppo gravi inconvenienti; porterebbe la confusione nei diritti importanti che attengono alla stessa proprietà; d'altronde per buona ventura questa è una delle parti migliori della nostra legislazione; così tra le altre cose vige in essa l'obbligo della trascrizione rimpetto ai terzi, base di un buon sistema ipotecario.

Conchiudo adunque dicendo che per i Codici di procedura penale e di commercio e per l'organizzazione giudiziaria accetto pienamente il progetto ministeriale; quanto al Codice di procedura civile credo più conveniente di mantenere quello che ora vige nelle nostre provincie, fatta però facoltà al signor ministro d'introdurre tutte le modificazioni che saranno necessarie onde attuare anche colà l'indispensabile istituzione del Pubblico Ministero. Quando questo non fosse dalla Camera accettato, o il ministro non credesse ciò possibile, allora, qualunque sia il momentaneo dispiacere che possa produrre in alcune persone, credo che si debba applicare anche il Codice di procedura civile.

Quanto alla legge civile, anche in questa parte accetto il progetto di legge ministeriale, coll'aggiunta però importan-

tissima che si debba nella sua applicazione tener conto di quelle riforme che furono pensatamente proposte e formolate dalla Commissione legislativa dell'Emilia.

ASTENGO. Ho letto con meraviglia queste parole nella relazione della Commissione:

« Gli uffici della Camera furono unanimi nel respingere tale proposta di legge; unanimi hanno scorto la necessità di una nuova proroga alla dimandata attuazione dei Codici civile e di procedura civile, ed eziandio all'introduzione pura e semplice della legge di organizzazione giudiziaria. »

Io ignoro quale sia stata la deliberazione degli uffici a questo proposito, ma conosco perfettamente la deliberazione dell'ufficio II, di cui faccio parte, perchè con essa fu accettata senza contrasto una proposta che io stesso aveva formolata in fine della discussione.

Io non poteva non leggere con meraviglia quella dichiarazione della Commissione, perchè sapeva che la deliberazione presa nel mio ufficio era ben diversa da quanto si diceva dalla Commissione.

Ho creduto per un momento che non mi fossi bene spiegato o non fossi stato compreso; ma essendo ricorso alla segreteria della Camera per sapere in quali termini era stata scritta la deliberazione, non da me, ma dal segretario dell'ufficio, ho riconosciuto che la deliberazione medesima fu scritta nei seguenti termini, che contengono con tutta chiarezza e precisione le mie proposte:

« L'ufficio approva in massima la legge, mandando al commissario di invitare il ministro a modificare l'articolo in modo che non abbiassi ad attuare il Codice civile Albertino in quelle provincie nelle quali si riconosca esistervi una migliore legislazione civile; e a diminuire per quanto sia possibile l'arbitrio ministeriale. »

Vedete adunque, o signori, che nell'ufficio II non fu respinto in massima il progetto di questa legge, ma fu in massima accettata anche in quanto riguardava l'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, e solo si votò di sospendere l'attuazione del Codice civile Albertino, non in tutte le provincie dell'Emilia, ma in quelle soltanto nelle quali fosse dimostrato che vige una legislazione civile migliore.

E su questo punto io mi trovo pienamente d'accordo col l'onorevole deputato Regnoli, imperocchè credo anch'io che nelle provincie romagnole sia molto meglio lasciar attuare il Codice civile Albertino con quelle modificazioni che si credesse opportuno introdurre, anzichè lasciarvi perdurare la legislazione civile che ora vi è in osservanza.

Il voto del mio ufficio indica già alla Camera quale sia la mia convinzione intorno al presente progetto di legge.

Io ho ascoltato con attenzione i discorsi degli oppositori, e soprattutto quello dell'onorevole Zanolini, che ci ha indicato motivi gravi pei quali crederebbe inopportuno il sistema del progetto che, secondo lui, introdurrebbe provvisoriamente dei nuovi Codici nell'Emilia.

Ma, o signori, mi è parso che quell'onorevole oratore partisse dal falso supposto che noi siamo ora chiamati a decidere se si debba o no decretare la pubblicazione nell'Emilia dei Codici vigenti nelle antiche provincie dello Stato.

Tale non è il soggetto del presente progetto di legge. I Codici civile e di procedura civile e criminale, e la legge di organizzazione giudiziaria ora vigenti nelle antiche provincie furono resi obbligatori per l'Emilia da un provvedimento legislativo colà emanato prima dell'annessione di quelle nuove provincie alle antiche dello Stato sardo, e fu confermato questo provvedimento, allorchè colla legge che votammo al

principio di maggio ora scorso fu sospesa l'attuazione di detti Codici soltanto fino al 1° gennaio 1861.

Dunque qui non si tratta di imporre leggi nuove alle provincie dell'Emilia. Si tratta invece di vedere se si debbano mantenere le leggi, le quali già resero obbligatoria l'attuazione di detti Codici al 1° gennaio 1861, e se convenga dare al Governo le necessarie facoltà per emanare quelle disposizioni che siano necessarie per tale attuazione.

In secondo luogo mi è parso che i timori di perturbamento temuti e genericamente accennati dall'onorevole Zanolini paiono trovare applicazione in quanto riguarda il Codice civile, ma noi non possiamo veramente temerli in quanto riguarda il semplice procedimento civile e l'organizzazione giudiziaria. Riguardo al Codice di procedura civile ho inteso che l'onorevole Piroli parlò dei lagni da lui intesi perchè non sia stato prontamente approvato il disegno di legge, che nella tornata del 20 giugno 1860 presentò il signor ministro guardasigilli per la riforma di alcuni articoli di esso Codice. Io, o signori, lo dico francamente, ho deplorato che siasi così presto presentata al Parlamento la proposta tendente a riformare alcuni articoli del Codice di procedura civile, senza attendere che l'esperienza avesse potuto dimostrare se veramente tali articoli fossero difettivi ed esigessero una pronta riforma. Ma ho anche più deplorato che una volta presentato il mentovato progetto non siasi messo immediatamente in discussione negli uffici, e siasi lasciato cadere come progetto morto; imperocchè, mentre non ottenemmo alcun vantaggio dalla presentazione di quel progetto, esso ha servito e serve tuttora di argomento a coloro che vogliono far comparire difettoso il nuovo Codice di procedura civile.

Se non che il fatto stesso che quel progetto non ebbe più corso dimostra, a parer mio, che i richiami vivissimi che si sono fatti prima che il Codice di procedura civile andasse in esecuzione sono stati condannati dall'esperienza; ed infatti se si fosse verificato ciò che andavasi dicendo, che cioè quel Codice sia in alcune parti ineseguibile, e che è necessaria una immediata riforma di molti suoi articoli perchè difettosissimi, noi avremmo a quest'ora avuto petizioni ed altri eccitamenti per la pronta adozione di quel progetto.

Non posso certo negare che con esso progetto si erano proposti dei miglioramenti, io che ebbi l'onore di far parte della Commissione che sotto la presidenza del signor ministro guardasigilli esaminò le proposte che diedero origine al progetto medesimo. Ma se voi, o signori, non vi limiterete ad osservare che ivi si proposero modificazioni a 28 articoli, e farete invece l'esame di tali modificazioni, vi scorgete bensì degli utili miglioramenti e delle agevolezze, ma non vi troverete cambiato il sistema del Codice, nè vi troverete tali innovazioni che rendano eseguibile ciò che senza di esse non sarebbe; e fatto è che il Codice di procedura civile si eseguisce in ogni sua parte dal primo maggio 1860.

Quindi, o signori, non esageriamo i difetti che può avere questo Codice, come qualunque altro, ed io credo che anche le provincie dell'Emilia possano accettarlo come sta, mentre senza di esso, per le ragioni che vi ha esposto il guardasigilli, sarebbe quasi impossibile che si possano ottenere i benefici dell'attuazione del Codice di procedura criminale e del sistema dei giurati, il quale vuol essere corredato di tutte le altre corrispondenti disposizioni, e soprattutto di ciò che riguarda l'ordinamento giudiziario.

Signori, io non voglio intrattenervi di più sopra questa discussione, sulla quale hanno già parlato uomini assai di me più competenti e conoscitori della legislazione che vige nelle provincie dell'Emilia. Dirò solo francamente quale sarà il mio voto.

Io trovo che merita preferenza per la discussione il testo del progetto di legge presentato dal Ministero, quantunque riconosca che non si potrebbe accettare tal quale sta, ma vi si debbano introdurre delle modificazioni; ma se questo partito non prevalesses, piuttosto che accettare il progetto della Commissione, il quale non è conforme nè al sistema che vige attualmente nell'Emilia, nè a quello che vige nelle altre parti dello Stato, trovandomi per altra parte d'accordo con l'onorevole Piroli che non convenga più continuare nell'attuale stato di cose, lo dico francamente, fra due mali preferirei il minore dando una palla nera alla legge, onde far sì, per parte mia, che abbiano la loro piena esecuzione le leggi ora esistenti, le quali hanno solo sospeso sino al primo gennaio 1861 tutti i Codici di cui si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Bernardi intende parlare pro o contro?

BERNARDI. In merito.

PRESIDENTE. Accorderò prima la facoltà di parlare al deputato Fioruzzi, che ha chiesta la parola per un fatto personale.

FIORUZZI. Sì, ho domandato la parola per un fatto personale, per giustificarmi dall'apparente contravvenzione al mio mandato. Io ho l'onore di rappresentare il secondo ufficio, e nell'atto stesso che accetto le dichiarazioni dell'onorevole Astengo in ordine a ciò ch'egli ha ritenuto per stabilito dal secondo ufficio, ed in ordine alle menzioni scritte nel verbale, credo di poter affermare che vi fu certamente un malinteso.

Nel secondo ufficio eravamo tre deputati appartenenti alle provincie parmensi; io che vi parlo ora, l'onorevole deputato Piroli, e l'onorevole Cantelli; e tutti tre siamo usciti coll'opinione ferma che io avessi incarico di disputare al guardasigilli tanto l'attuazione del Codice civile, come quella del Codice di procedura civile. Le osservazioni mie all'ufficio furono anzi volte principalmente al Codice di procedura civile ed all'inconveniente di attuarlo. Del quale inconveniente io parlerò quando verrà il mio turno, e credo potrò portarlo alla più grande dimostrazione.

Dunque certamente non vi fu per parte della Commissione del secondo ufficio contravvenzione al proprio mandato; ma anzi, almeno quanto all'intenzione, il perfetto adempimento della commissione che avea ricevuta.

BERNARDI. Non era veramente mio intendimento di prender parte a questa discussione, poichè pensava al tempo brevissimo che rimane alla Camera; ma dopo che l'onorevole guardasigilli volle far cenno della mia proposta, mi corre obbligo di dare alcune spiegazioni in proposito.

Quando io feci la proposta di sospensione del Codice di procedura civile mi muovevano ragioni di un ordine più elevato di quelle che mi attribuisce il signor guardasigilli; mi muoveva il pensiero che noi dovessimo sottoporre ad una legge provvisoria le provincie di Savoia e di Nizza, che stavano per essere aggregate alla Francia; mi muoveva la ragione che quel Codice fosse fatto quando la Toscana e l'Emilia non facevano ancor parte del nostro Stato; per cui era prevedibile una prossima riforma che lo coordinasse colle esigenze delle nuove aggregate provincie; mi muoveva la considerazione che quel Codice non avea avuto il suffragio della opinione parlamentare; infine mi muovevano pur anco i molti sconci ed inconvenienti che si riscontrano in quel Codice.

L'onorevole guardasigilli dice: il Codice non è ottimo, ma è buono; e per corroborare il suo asserto invoca l'autorità di coloro i quali presero parte alla sua formazione, e ne fu parte principale lo stesso guardasigilli; egli soggiunge: il Co-

dice cammina, esso è in pratica, non si verificarono quegli assurdi contro i quali avete alzato la voce; non è ottimo, ma intanto esso cammina.

Sapete, o signori, come cammina questo Codice? È opportuno che gli onorevoli deputati dell'Emilia possano vedere come cammina: non è certo mio assunto di farmi troppo addentro a questa discussione, chè sarebbe opera troppo laboriosa e lunga; ma io solo vi dirò che questo Codice cammina con sacrifici gravissimi delle guarentigie costituzionali; cammina con pregiudizio gravissimo delle parti (specialmente pecuniario), e per ciò persuadersi basta tener conto dei continui reclami che si fanno da ogni parte; questo è evidente; io dissi che vi era gravame quanto ai sacrifici pecuniari, e lo dimostrano i diritti di copia attribuiti ai segretari, ed i moltiplicati incumbenti che non erano nelle leggi anteriori: questo Codice è disapprovato dalla pubblica opinione, e fu ripetuto testè dall'onorevole Zanardelli che anche le provincie dell'Emilia preferiscono la loro legge, quantunque imperfetta, a questo Codice che non gode neppure colà il suffragio della pubblica opinione.

Cammina con mezzi incostituzionali, e per provarvelo mi basterebbe darvi lettura del regolamento di procedura, col quale il potere esecutivo diede disposizioni coll'articolo 190 che infliggono multe ai segretari, ai procuratori, ecc. Dunque è il potere esecutivo che infligge pene pecuniarie. Se può far ciò, conviene pure ammettere ulteriormente che possa anche prescrivere il carcere. Il principio di autorità legislativo è lesa. L'incostituzionalità è palese.

Ma volete un'idea più precisa di questo Codice? Ebbene figuratevi, per esempio, un povero operaio che voglia chiedere il fatto suo ad un ingiusto padrone, che chieda il frutto dei suoi sudori per sostentare la sua famiglia; lo farà citare: se il padrone interviene nel giudizio, in pochi giorni sarà condannato, potendo la sentenza dichiararsi esecutoria non ostante appello; ma se rendesi contumace, allora ha un mese di tempo per far opposizione alla sentenza! (*Movimento*) Ed in questo mese il povero operaio deve consumare altra parte del fatto suo per vivere. Ora io domando se questo esempio semplicissimo non dimostri quanti inconvenienti rechi questa procedura, la quale toglie ogni mezzo più facile in tali giudizi.

Vi sono pure altri gravissimi inconvenienti; citerò, per esempio, la possibilità che un usciere commetta sull'intimazione di un atto d'appello una violazione di formalità; questa violazione può essere che sussista solo sulla copia intimata; la parte non potrà conoscerla che quando non sarà più a tempo per porvi riparo, e così il danno sarà perentorio, senza rimedio. A questo punto divengono inutili le guarentigie dei giudizi, se l'ignoranza, se la malafede di un usciere può essere causa di immensa iattura. Sono dunque innumerevoli gli inconvenienti di questo Codice, tra i quali mi basti aver citato i due superiori, per chiamare l'attenzione della Camera su questo fatto, che il Codice nostro ha molti difetti gravissimi, e che l'esperienza, ben lungi dall'approvarlo, ogni giorno ne appalesa un maggior numero. Ciò posto, dalla discussione che ho testè sentita mi confermo sempre più nella prima opinione che aveva emesso nell'uffizio, cui ho l'onore di appartenere, che cioè questo disegno di legge deve essere diviso in due parti, e che, accettandosi quanto riguarda il Codice di commercio, il Codice penale e l'organizzazione giudiziaria, si devono respingere i Codici civile e di procedura civile, a meno che il Ministero, prima di promulgarli nell'Emilia, voglia accettare quegli emendamenti che l'esperienza ha dimostrato doversi introdurre. Se il Ministero accetterà degli emendamenti in tal senso, e se la Camera vorrà appro-

varli, allora io voterò la legge; altrimenti io mi guarderei dal fare un sì cattivo regalo all'Emilia, votando semplicemente il progetto ministeriale.

FIORUZZI. Tanto l'onorevole guardasigilli, come la Commissione, della quale io ho il vantaggio di far parte, hanno, se io non erro, il medesimo intendimento, di provvedere cioè ai vari bisogni delle provincie dell'Emilia, di dare buon assetto ai loro interessi, e di procacciare più che sia possibile colle nuove disposizioni il conseguimento del fine che tutti ci proponiamo, l'unificazione dell'Italia. Ma io dubito che i mezzi che vuole adoperarvi l'onorevole ministro non contribuiranno a questo risultamento, al quale per converso, se io male non mi appongo, condurranno di certo le proposte fatte dalla Commissione. Imperciocchè non si darà buon assetto agl'interessi di un popolo, non si provvederà ai suoi veri bisogni con una legislazione riconosciuta di merito inferiore all'attuale, e ciò in modo meramente transitorio. Non si provvederà a questo bisogno, procedendo ad una transizione per farne poi succedere ben presto una seconda.

In sostanza, o signori, voi volete rimediare a certi inconvenienti, ma il rimedio non è che provvisorio, anzi presenta degli inconvenienti maggiori. Dunque stiamo nella condizione attuale.

Il vostro sistema mi rende immagine di quest'altro (permettetemi il paragone), che ad un tale, il quale alloggiasse abbastanza bene, ma potesse poi avere un alloggio migliore, ne proponeste intanto uno meno buono e lo assoggettaste a tutte le spese e i danni del disloggiare, promettendogli domani un'abitazione più comoda e più bella. Ma chi è che accetterà questo partito? Egli vi direbbe: lasciatemi tranquillo in casa mia. E così diciamo noi, o signori, poichè i rimedi che ci avete proposti, anzichè far migliore la nostra condizione, per fermo la peggiorano.

L'onorevole guardasigilli consentiva esso pure che la legislazione delle provincie modenesi e parmensi è in molte parti preferibile a quella che egli stesso ci propone.

Non entro a discutere il merito di quella delle Romagne, ne parlava già egregiamente l'onorevole Zanolini, e qualcun altro insorgerà a combattere le osservazioni poste innanzi dall'onorevole Regnoli, ma io suppongo che le si possano fare gli stessi appunti che vi fece il signor ministro. Ad ogni modo però io vi direi, o signori: volete che noi dalle provincie parmensi ci sobbarchiamo a stare assai peggio unicamente per far bene alle provincie romagnole?

Io porto la più grande stima ed affezione a questa parte nobilissima del popolo italiano, nella quale riconosco altissimo senno e cuore generoso, non secondi certo a quelli di ogni altra parte d'Italia; ma non vorrei per questo sobbarcarmi.

Diteci che facciamo sacrificio all'Italia, e ne faremo dei ben maggiori; ma sacrificare il nostro benessere d'oggi ad una parte sola delle provincie pontificie, questo, o signori, non mi pare che si possa chiedere da noi, perchè non condurrebbe a nessuno di quei risultamenti ai quali noi aspiriamo; giacchè, come vi fu già osservato, altre provincie rimangono con legislazione diversa, e non riuscite con questo mezzo a quell'unificazione alla quale tendete.

Io non discenderò con questo a parlarvi minutamente dei diversi Codici che ci avete proposti. Lo stesso onorevole guardasigilli ha concesso che il Codice Albertino può essere ritirato dalla proposta. Ebbene io accetto di buon grado questa dichiarazione, ma spero che il signor ministro troverà buono alla perfine che io persista contro l'attuazione del Codice di procedura civile sarda.

Spero che, quando avrà ascoltate alcune brevi osservazioni, che verrò facendovi con quella limitata competenza per altro che io vi ho, esso troverà ragionevole la proposta da noi fatta di rigettare anche questo Codice.

Consento coll'onorevole ministro che una delle parti della legislazione più difficile è quella del processo civile, e che non si riuscirà che assai difficilmente a portarla a quel compimento a cui si possono portare le altre parti della legislazione.

Ma che cosa si propone in sostanza nel processo civile? qual è lo scopo dei legislatori, il bisogno ed il desiderio dei popoli? Di avere giustizia pronta ed a buon mercato.

Ora se noi vi dimostreremo che la nostra giustizia, comunque ancora non troppo pronta e non troppo a buon mercato, è più pronta e più a buon mercato che la vostra, io spero che dovrete accettare la nostra proposizione.

Il signor ministro ci ha detto che una causa secondo i termini assegnati dalla vostra processura allo svolgimento successivo degli atti quando altre circostanze non si frappongono può condursi a compimento in 87 giorni. Or bene, io vi dico che secondo la nostra procedura anche le cause ordinarie possono condursi a compimento in un giorno, perchè nella nostra legge non trovate quella prescrizione di termini che mette appo voi un intervallo fra la domanda e la risposta, fra la replica e la controriplica. Dunque la proporzione è nel rapporto di una a ottantasette: ecco dunque sciolto il problema della maggiore speditezza, della maggiore economia.

Oltrechè, o signori, persone più esperte di me in questa materia (poichè io, avvocato, non ne ho la pratica che ne ha il causidico), persone, dico, più esperte, il cui giudizio apprezzo altamente, ve ne segnalerebbero i molti difetti. Vi è chi lamenta la troppo larga competenza data ai giudici di mandamento; chi si lagna più specialmente della vostra processura esecutiva. Ma vi è da noi specialmente un ceto che insorge contro il vostro Codice, ed è il ceto dei nostri causidici, ceto onorevole quant'altri mai, ceto da cui uscirono allora i più splendidi luminari della magistratura, ceto che è in possesso di una riputazione illibatissima. Questo ceto ripugna ad un Codice che ha per complemento leggi disciplinari che lo abbassano e lo umiliano, soggetto ad una cauzione che i nostri causidici non diedero mai, essendo sempre stata la loro garanzia una probità che non venne mai meno. Qui i causidici devono presentarsi muniti di un mandato scritto; mentre da noi il loro mandato sta nei documenti che furono loro affidati. Ed io vi so dire, o signori, che nell'esercizio non breve della mia professione non vidi una sola disapprovazione del fatto di un causidico.

In questi, per non trascendere i limiti della mia competenza, riassumo i principali argomenti contro a tal Codice e debbo combattere virilmente l'attuazione del medesimo nel nostro paese, perchè essa vi porterebbe le più grandi perturbazioni. Debbo almeno allontanarla nella ferma fiducia che intanto saranno apportate al Codice di processura civile quelle modificazioni che lo stesso onorevole guardasigilli riputava necessarie e delle quali fu discorso già parecchie volte in questa stessa Camera.

Voi vedete, o signori, se noi non intendiamo agli stessi fini ai quali intende l'onorevole guardasigilli. Noi abbiamo accettato di gran cuore il Codice di processura criminale e tutto l'ordinamento giudiziario che gli fa corredo, e notate, tutto intiero l'ordinamento giudiziario, poichè in una parte della legge da noi proposta è detto: « Il Governo del Re è pure autorizzato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni ad attuare nelle regie provincie dell'E-

milia il Codice di commercio ed anche il Codice di procedura penale. » Onde tutto ciò che è necessario all'applicazione di questi Codici è nella facoltà del Governo del Re di farlo.

Noi abbiamo accettato di buon grado questo Codice, perchè esso segna un vero miglioramento nella condizione del nostro paese: questo è il complemento necessario del Codice penale che noi abbiamo già in vigore. Ed abbiamo anche accettato con favore il Codice penale, comunque fossimo in possesso da lungo tempo di una legislazione criminale certamente non infelice; e noi abbiamo accettato questo nuovo Codice, perchè, senza dubbio, è un vero progresso nella scienza penale; noi lo abbiamo accettato, perchè abbiamo riconosciuto che tutto quanto di meglio poteva farsi nel breve tempo che era dato alla Commissione incaricata di compilarlo fu fatto.

Abbiamo da ultimo accettato volentieri questo Codice, comunque in alcune sue parti sarà certamente riconosciuto difettoso, comunque lasci desiderare tali innovazioni nel sistema, che non possono venire che col tempo, e le quali porteranno certamente nella legislazione penale quella rivoluzione alla quale io allusi fin dal principio di questa Legislatura.

Noi abbiamo riconosciuto che questo Codice ha il suo necessario complemento nella processura criminale, la quale, introducendo i giurati, non solo offre le maggiori garanzie all'accusato ed è una salvaguardia del decoro della magistratura, non esposta così più a censure spesso altrettanto acerbe che ingiuste, ma è poi il complemento del sistema, perchè le circostanze attenuanti, senza i giurati, non potrebbero applicarsi. Ed abbiamo applaudito all'introduzione delle circostanze attenuanti, che rende possibile temperarne i rigori e correggerne molti difetti.

Dunque vedete che noi camminiamo nella vostra stessa via accogliendo quella parte della legislazione che certamente ci può condurre ai desiderati intendimenti; così abbiamo accettato il Codice di commercio.

Nelle provincie di Modena e di Parma non avevamo Codice di commercio; una sola parte del Codice civile era consacrata a materie commerciali; ma questa parte del Codice civile era imperfettissima, e da molto tempo si faceva sentire il bisogno di un Codice di commercio.

Ebbene noi l'abbiamo accettato. Dunque il signor ministro non ci dirà più che noi respingiamo il suo progetto e che non dividiamo i suoi intendimenti. È solo nei mezzi di riuscirvi che non ci troviamo d'accordo. Del resto nessuno potrà dubitare che noi non aspiriamo ad affrettare quanto è possibile l'unificazione dell'Italia. Noi ne abbiamo dato pegno in mille modi; noi siamo qui per questo; qui non si parla che della unificazione italiana. Ma noi ne abbiamo dato pegni, non di sole parole, ma di fatti; ed io che vi parlo, signori, vi ho sacrificato un figlio che era la mia speranza, e sarebbe stato, forse più tardi, il mio orgoglio!! Ma tacciamo di questo; altri hanno fatto sacrifici ben maggiori!! Noi non possiamo però riuscire a questa unificazione, o signori, perchè i vostri mezzi che ci sono proposti ci condurrebbero invece a gravi ed inevitabili perturbazioni, perchè i vostri mezzi non darebbero mai quell'assetto agli interessi economici delle provincie dell'Emilia che vi è desiderato, perchè, non proponendoci voi una legislazione migliore di quella che abbiamo attualmente, ci lasciate desiderare di proseguire in questo nostro stato.

Dunque concludiamo, o signori, che vogliamo l'unificazione d'Italia, che coopereremo con tutti i nostri mezzi a questo santo scopo, a che varranno certo quelle parti di le-

gislazione che abbiamo accettate; le altre parti, invece di concordarci, ci metterebbero in discordia, e non sarà mai la discordia che possa condurci ad unificare l'Italia.

SINEO. La Camera può ben presumere ch'io non ho, nè per la nostra organizzazione giudiziaria, nè per la nostra procedura, tutta quella stima che loro professa il signor guardasigilli. Tuttavia inclino a votare l'estensione alle provincie dell'Emilia d'una parte almeno della nostra legislazione nell'una e nell'altra materia.

Cominciando dal Codice di processura civile, io sono del piccolo numero di quelli che in quest'aula diedero la palla nera circa il Codice di procedura civile pubblicato nel 1854.

Ma, o signori, noi stessi, quella piccola minoranza, che volevamo respingerlo, non abbiamo inteso di respingere uno dei più cattivi Codici di processura che si fossero formulati. Noi non abbiamo creduto di respingere un Codice che fosse più cattivo del Codice di processura civile francese; noi l'abbiamo respinto perchè lo credevamo meno buono dell'antica processura del Piemonte, la quale, se si fosse eseguita schiettamente, è opinione generale degli uomini più versati nel foro che valesse molto di più che la procedura francese.

Oggi ancora, o signori, io porto opinione che, con poche modificazioni da me proposte al Senato del regno nel 1849, il procedimento civile piemontese sarebbe stato il migliore del mondo. Noi quindi respingevamo di cuore l'idea di fare un nuovo Codice di procedura, il cui progetto conteneva sostanzialmente la riproduzione del Codice di procedura civile francese con i suoi capitali difetti.

Ma in gran parte gli inconvenienti che presentava ai nostri occhi il Codice di procedura civile del 1854 furono rimossi dal Codice che fu pubblicato in virtù dei pieni poteri. Ebbene, neanche quel Codice credo ancora normale, e stimo che sarebbe facilissimo di far molto meglio. Esso non è all'altezza, direi, della scienza; non è conforme ai veri principii delle buone dottrine sociali. Tuttavia è ancora uno dei meno cattivi, ed io sono convinto che è molto meno cattivo del Codice di processura civile francese. In quanto al Codice di processura civile di Parma, ho lungamente desiderato che alcune sue parti si fossero introdotte in Piemonte. Ma a questo mio voto si è in parte soddisfatto nel Codice di procedura civile promulgato dall'onorevole Rattazzi nel tempo dei pieni poteri. Quelle cose che nel Codice parmense avevano, ai miei occhi, maggior pregio furono precisamente accolte nel Codice di processura civile vigente, e perciò credo che i Parmensi non potrebbero avere gran danno quando accettassero l'introduzione dell'attuale Codice di procedura vigente in Piemonte.

Citerò un solo esempio, nel quale non solo abbiamo imitato i Parmensi, ma abbiamo fatto un passo di più. Una delle disposizioni più desiderate, almeno da me e da quelli che dividono la mia opinione in questa materia, era quella d'avvicinare la giustizia a quelli che la domandavano. Il più gran beneficio per chi domanda giustizia è di trovare il giudice vicino, non aver da percorrere trenta o quaranta miglia, come a molti accadeva altre volte in Piemonte; non aver da fare spese enormi, come si fanno nei procedimenti davanti ai tribunali superiori. Attualmente si ha, sino alle lire 1,000, la facilità d'ottenere una sentenza favorevole, senza gran disturbo e grande spesa. Il Codice parmense conteneva consimile facilitazione, ma non in tutto. Il nostro Codice invece la concede totalmente. Il Codice parmense dà il diritto di agire davanti al pretore sino a lire 1,000 per le cause meramente personali; ma il nostro Codice accorda facoltà di portare tutte le cause dinanzi ai giudici di mandamento senza distinzione.

Aggiungasi che la circoscrizione dei mandamenti la credo più ristretta di quella delle preture, e quindi sempre più vicina la giustizia per chi la domanda.

Io non istarò a fare altro paragone, perchè questo mi trarrebbe troppo in lungo. Dirò soltanto, per quelle parti che conosco, che io credo che i nostri legislatori, profittando dell'esperienza e degli studi fatti anche nel seno del Parlamento, e dell'esempio delle altre provincie d'Italia, miglioreranno assai le nostre sorti, e adottarono specialmente i miglioramenti che erano già in vigore presso i nostri vicini.

Io dunque credo non vi sarebbe gran male per Parma di sottostare allo stesso Codice di procedura, e penso che potrei anche dimostrare facilmente lo stesso per Modena; molto più, credo, per Bologna.

Si è detto oggi in questo recinto che la procedura vigente in Bologna non ha tanti difetti, come altri per avventura può immaginarsi. Tuttavia ho avuto occasione molte volte di vedere delle cause agitate in Bologna che pareva non potessero arrivare al loro termine. C'era sempre il rimedio che paralizzava le definitive decisioni. Si ricorreva incessantemente a Roma. C'era insomma un andamento che mi sembrava molto poco favorevole alla pronta amministrazione della giustizia. Questo mi diede il concetto che non fosse difficile di migliorare la condizione dei Bolognesi sotto il rapporto del procedimento civile.

Il guardasigilli aveva citato, come uno degli inconvenienti nelle provincie bolognesi, l'opinamento.

Io veramente credo che, considerato in sè, quell'opinamento non è anzi che l'applicazione di principii molto savii, che io desidererei potersi introdurre in modo pratico anche nelle altre provincie.

L'opinamento non è che un omaggio reso alla giustizia, all'imparzialità dei giudici. I giudici stessi, dopo aver formulata la loro sentenza, la sottopongono al sindacato delle parti, e dal nuovo contrasto, che nasce nella libera discussione di questo primo opinamento, sorge la verità.

Ma questo procedimento, che credo sconosciuto fuori degli Stati del papa, è affatto divergente dalle consuetudini generali d'Europa.

Per altra parte nella nostra organizzazione giudiziale, nel nostro Codice di procedura troviamo qualche cosa che ci sembra potersi utilmente surrogare a quel procedimento.

L'opinamento può aver luogo in un paese in cui l'ordine giudiziario non sia molto occupato ed in cui vi siano giudici numerosi in confronto cogli affari. Ma questo sistema porta molto in lungo le discussioni, le raddoppia, e noi abbiamo altri mezzi da supplire.

Quando la sentenza dalla prima istanza può essere portata in appello, e la sentenza d'appello può essere, se è contraria al fatto, riformata col mezzo della rievocazione degli stessi giudici che l'hanno pronunciata, ai quali facilmente si addimosta che hanno errato, e se viola un articolo di legge havvi il ricorso in cassazione, mi sembra che il metodo che nasce dalle combinate disposizioni della nostra organizzazione giudiziaria e del Codice di procedura anche in questa parte offre una guarentigia sufficiente ai Bolognesi, e fa sì che non avranno più a deplorare la perdita del loro opinamento.

Ed invero, se può avere qualche vantaggio per tutta l'Emilia la introduzione del Codice di procedura civile, mi sembra che debba essere ancor più vantaggiosa quella dell'organizzazione giudiziaria.

L'organamento giudiziale fa parte del diritto pubblico, è strettamente connesso con le nostre istituzioni costituzionali. Non volete voi avere nell'Emilia la magistratura inamo-

vibile? In questo caso bisogna aver la legge che regola la inamovibilità. Come potreste avere giudici inamovibili se essi non sono sottoposti al sindacato della Corte suprema di cassazione? Come vorreste che questo sindacato sia esercitato sopra i giudici finchè non avrete la Corte di cassazione, se avrete magistrati sui quali non abbia la Corte di cassazione la sua ordinaria giurisdizione?

C'è un altro motivo, benchè di minore importanza, che milita per l'introduzione della nostra organizzazione giudiziale in Lombardia.

Una delle più gravi cure del signor guardasigilli è quella delle promozioni nell'ordine giudiziale: saper combinare queste promozioni con opportunità; collocare gli uomini colà dove la capacità e la esperienza li rende più utili e necessari.

Già prima d'ora si sono scelti onorevoli membri della magistratura nell'Emilia per portarli alla Corte di cassazione. Ma se volete che i giudici dell'Emilia facciano passi nelle alte cariche delle gran Corti del regno, bisognerà che anche i magistrati delle altre provincie del regno possano passare nell'Emilia. Questo promiscuo movimento nella magistratura dà al guardasigilli il mezzo di esaminare dove questa o quella persona possa essere collocata in posto più adeguato ai suoi mezzi ed al servizio prestato.

L'introduzione nell'Emilia dell'organizzazione giudiziale del Piemonte non pregiudica la questione dell'opportunità della terza istanza.

Io desidero che questa questione venga risolta nel senso in cui si è spiegata l'opinione pubblica in una parte importante del regno.

Alla Lombardia non si potrebbe togliere il beneficio della terza istanza senza trovare un ostacolo vivissimo (così almeno io credo) nella pubblica opinione. Per vero dire non c'è niente di più ragionevole della terza istanza, come essa è in uso in Lombardia. Il tribunale di prima istanza giudica in un senso; il tribunale d'appello giudica nel senso contrario. Perché dovrà prevalere l'opinione dei secondi giudici, se non è confermata da un terzo giudizio d'uomini imparziali che possano aggiungersi ad essi? Io credo che questo sistema della terza istanza è affatto conciliabile col resto delle nostre istituzioni, e che questa questione non è per niente pregiudicata dal sistema del Ministero, appunto per i motivi che furono addotti dal signor guardasigilli. La terza istanza propriamente non esiste nell'Emilia. All'Emilia si conservano i benefici di cui gode; si aggiungono i benefici, che credo non siano ispregiabili, dell'organizzazione piemontese, la quale certamente potrà migliorarsi, come non dubito che sarà migliorato il Codice di procedura civile nel grande Parlamento italiano.

Sono dunque preponderanti i motivi per dire che convenga meglio, per ora, che l'Emilia si adatti a questa parte della nostra legislazione, la quale ha sicuramente le sue imperfezioni, ma ha pure del buono, epperò non dubito ch'essa sarà con lieto animo accolta da quei popoli.

BORSARI. Brevi parole, o signori, poichè la discussione si prolunga e la questione si disperde.

L'onorevole signor deputato Regnoli ha sostenuto essere assai opportuno di attivare nelle provincie delle Romagne il Codice Albertino. Io non divido quest'opinione.

Io non prenderò a censurare il Codice Albertino, nè farò eco a quei molti, i quali hanno preteso esso aver d'uopo di grandi mutazioni; solamente dirò che il fatto solo di averlo esposto ad una riforma, la quale poi non ha potuto aver effetto, basta per dire che, se fosse attivato, come si trova, nelle Romagne, non avrebbe quell'autorità che ad una legislazione si conviene.

Egli sarebbe mestieri di aggiungere adunque a quel Codice delle riforme, le quali integrassero il concetto, che vi si trova imperfetto e si riconosce per tale.

E diffatti l'onorevole Regnoli è venuto in questa sentenza col dire che quel Codice sia posto in atto nelle provincie delle Romagne, ma colle aggiunte che vi fece l'onorevole Commissione di Bologna.

Ora il Parlamento, o signori, ignora il lavoro di quella Commissione; e se esso dovesse essere assoggettato al nostro giudizio, sarebbe mestieri l'entrare nelle viscere della legislazione, e, in una parola, creare una legislazione novella. Ma questo è impossibile. Adunque non possiamo accettare il voto dell'onorevole deputato Regnoli, non potendosi ammettere il Codice Albertino nello stato in cui si trova, nè ci basta il tempo per discutere a fondo la legislazione, nè crediamo poi di poter dare al Ministero facoltà così grandi, che andrebbero a ferire la sostanza della legislazione medesima.

Nè poi è vero che nelle Romagne il fondo della legislazione sia così cattivo come si pretende. Vi regge il diritto romano, ch'è la fonte da cui hanno attinto tutte le legislazioni del mondo. Noi applichiamo il puro testo romano con alcune modificazioni del diritto canonico, che vi ha portato non lievi miglioramenti. Noi non abbiamo l'impaccio di quelle circolari, le quali venivano ad intorbidare il diritto, e che sono state abolite in Romagna. Osservate che l'applicazione di quel Codice nelle Romagne produrrebbe, come altri ha notato, il tristo fatto di una legislazione transitoria. Ma ciò sarebbe un entrare nel provvisorio, e tutti sanno quanto da tale stato avvengano perturbamenti gravi e dannosi.

Non parleremo dunque del Codice Albertino, tanto più che esso sarebbe imposto alle Romagne solamente, mentre le altre provincie conserverebbero i loro Codici, sicchè il grande scopo politico della unificazione non sarebbe conseguito.

Vengo a parlare della seconda parte della legge, che concerne l'applicazione degli altri Codici.

Bisogna avvertire alcuni precedenti. Un decreto del dittatore Farini aveva dichiarato che i Codici sardi dovessero andare in attività nelle provincie delle Romagne col 1° maggio 1860. Una risoluzione del Parlamento prorogò, come sapete, l'attivazione della maggior parte di quei Codici al 1° di gennaio 1861. Ma intanto il Codice penale venne messo in atto, e sino da maggio di quest'anno funziona in quelle provincie, privo del Codice di procedura e disgiunto dall'ordinamento giudiziario.

Ora si tratta di sapere se il Codice di procedura civile debba essere attuato là dove già è attuato il Codice penale, e vi sarà il Codice di procedura penale.

È con duolo, o signori, che io parlo di questa questione, giacchè sono qui costretto a dividermi dal parere della Commissione, a cui ho l'onore di appartenere.

Sa l'onorevole Commissione che, fin dal primo momento in cui tenni discorso intorno a questa materia, esposi come l'uffizio I, che io rappresentava, era di avviso di non accettare il Codice civile, ma di ammettere gli altri; e che quella altresì era l'opinione mia individuale. Tuttavolta gli argomenti addotti da persone competentissime indebolirono assai quella mia convinzione, cosicchè non nego di aver dato anch'io una certa adesione al voto della Commissione. Ma l'indipendenza del deputato esige ch'egli, fin all'ultimo istante in cui depone il suo voto, rimanga libero, aspettando dalla discussione tutto ciò che può illuminarlo. Or bene, vi hanno alcuni argomenti, oggi arrecati dall'onorevole ministro, ai quali credo non potersi di leggieri rispondere; niuno per

conseguenza mi sappia mal grado se io cedo alla forza di questi ragionamenti.

Non per nulla ho accennato che nelle Romagne vige da sei mesi e funziona il Codice penale. Questo fatto contiene un precedente che, a mio avviso, cambia affatto l'aspetto della questione, poichè non si tratta più di scegliere tra due Codici il migliore, nè fra due legislazioni in vigore quello che meriti la preferenza, ma si tratta di sapere se dove il Codice penale è divenuto un fatto, è entrato nell'attività pratica dei giudizi, è già commisto con una quantità di questioni che ivi sono sorte e giudicate; si tratta, io diceva, di sapere se sia miglior cosa il non avere verun sistema giudiziario, o averne uno che abbia delle mende, delle imperfezioni.

Io dunque non mi elevo giudice della bontà del vostro Codice di procedura civile, o signori; questione che lascio alle persone competenti, alcune delle quali sono venute dicendo in questa Camera che quel Codice non è poi quella cattiva cosa che altri crede.

Chechè sia di questo, io dico: per noi non vi è scelta, noi siamo forzati dalla necessità delle cose ad accettare una sistemazione, poichè io penso che il Codice di procedura penale e le magistrature, le quali devono giudicare in materia penale, sono impediti nella loro libera azione, allorchè non possono spaziare per quella via, la quale è largamente tracciata dall'insieme del sistema. Io credo che l'organizzazione giudiziaria e la procedura civile e penale non sono che gli sviluppi di un sol concetto; io credo che nell'ordinamento riposi il concetto fondamentale di tutto il sistema, e che nello stabilimento delle magistrature siano poste come in loro base e determinate le funzioni che debbono esercitare. Credo che la procedura civile e la penale non siano che lo svolgimento di un identico concetto; svolgimento il quale segue due ordini, due vie, in quanto si biparte la materia e il soggetto di cui si occupano. Nè bisogna perdere di vista che nella magistratura civile esiste l'universalità della giurisdizione, sendo, in certo modo, la cognizione penale un'eccezione a questa medesima universalità. Ben sappiamo che dove non funge il magistrato penale, la questione può rientrare di diritto nella giurisdizione civile, la quale, operando di propria autorità, attrá a sè tutte quelle questioni che non entrano nella competenza penale.

Io veggio diffatti, mettendo a confronto i due sistemi di procedura civile e penale, come essi conservano un nesso, un rapporto essenziale fra loro. Per accennarne alcuno, sapete come le questioni del falso giudiziale si vadano agitando ora nel processo civile, ora nel penale, secondo la qualità e la natura delle istanze, secondo le varie attitudini che pigliano le procedure. In ogni modo in questo subbietto appare evidente e necessario il nesso processuale. Le quistioni che dal civile si rimettono al penale e dal penale al civile somministrano un'altra prova del rapporto logico di queste istituzioni.

I frequenti conflitti che nascono fra esse sono, come vi è noto, regolati dalle leggi civili e penali in un rapporto d'identità. Ora noi saremmo a questo caso, che, nascendo cotali conflitti per natura delle cose, non avremmo nella procedura pontificia civile un rimedio analogo, diretto, e che risponda al bisogno della penalità, e viceversa.

L'onorevole signor ministro ha fatto un'osservazione che è di molta importanza, ma che pure io credo di dover ampliare, poichè sembra che egli non abbia ricordato esattamente le nostre istituzioni. Io frattanto tengo che l'attuazione della procedura civile sia una necessità della nostra situazione per le ragioni esposte.

Ora aggiungo che il Codice di procedura sardo contiene

una istituzione vitale, la quale manca per assoluto nel regolamento pontificio, intendo l'istituzione del Pubblico Ministero, che non esiste in verun modo fra noi; mentre la procura fiscale appena adombra di lontano cotesta istituzione.

Voi dovete, signori, pensare che al Governo che promulgò quei Codici di procedura civile e penale metteva una specie di terrore questa istituzione libera, la quale ha per iscopo di sostenere i diritti dei corpi morali ed affrontare francamente, quando occorra, la forza del Governo.

Quest'istituzione, io diceva, non esiste del tutto, giacchè il procuratore fiscale, magistrato così chiamato fra noi, non ha altre attribuzioni che di rivedere i processi, e di presentare nella discussione delle cause penali le ragioni che sostengono la difesa del fisco; manca però assolutamente di iniziativa, di quella grande iniziativa che si conviene al magistrato pubblico; manca di quell'autorità che è necessaria a costituirlo contrappeso degli abusi giudiziari, e lo fa scudo e custode della giustizia; abbassato nel povero stipendio, è quasi nella linea d'un cancelliere, che diremo qui segretario; senza ufficio, senza corredo alcuno d'impiegati, è costretto a limitarsi a quella poca parte che gli è lasciata dalla procedura.

Ora, applicando noi il sistema del Codice attuale, veniamo a dare a quest'istituzione del Ministero Pubblico le sue attribuzioni complete e la sua piena attività.

Per contro, applicando noi solamente il Codice di procedura penale, noi avremmo un Ministero evirato, direi così, perchè non potrebbe funzionare in tutte quelle parti che concernono il duplice processo civile e penale.

Altra e giustissima osservazione fu quella che, senza por mano radicalmente all'ordinamento giudiziario, non si potrebbe applicare una parte qualunque del sistema di procedura; giacchè quei tribunali realmente non sono nè in quell'assetto, nè hanno quel numero di giudici, nè quella posizione che è necessaria all'esercizio pur anco del Codice di procedura penale.

Queste sono, o signori, le ragioni principali per le quali io ho dovuto con mio dispiacere disconvenire dall'opinione dei miei egregi colleghi, approfittando dei lumi della presente discussione.

Io dunque concludendo dico essere mio voto che nelle provincie delle Romagne non debba attuarsi il Codice Albertino, ed in questa parte debba respingersi il progetto del Ministero; che in vista di una necessaria sistemazione giudiziaria, ed in vista del vantaggio reale che si va a conseguire coll'attività completa di disposizioni che ci mancano, credo utile, e dirò ancor necessaria l'applicazione nelle provincie delle Romagne non solo del Codice di procedura penale, ma anche del Codice di procedura civile.

INCIDENTE SULL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE E MOZIONE PER UNA SEDUTA STRAORDINARIA ALLA SERA.

MELLANA. Domando facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

I lumi che vogliono portare i chiari giureconsulti in questa discussione ci sono di un'arra che essi somministreranno alla questione un numeroso corredo di dottrine; ma ci sono pure un indizio che questi dibattimenti si prolungheranno molto.

Quindi, seguendo anche i precedenti della Camera, pro-

porrei che volesse riunirsi in una seduta straordinaria questa sera per dar luogo alla discussione delle altre leggi urgenti che sono anche all'ordine del giorno, e lasciare questa discussione al suo corso ordinario, cioè alla tornata di domani. (Movimento)

PRESIDENTE. Il deputato Mellana propone che si tenga una seduta straordinaria questa sera, verso le ore otto, onde discutere le altre tre leggi che sono all'ordine del giorno della Camera. Domando se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

ARMELONGHI. Io trovo ragionevolissimo che si facciano sedute straordinarie, se le ordinarie non bastano ad esaurire l'ordine del giorno, ma non mi parrebbe del pari conveniente che si abbia a continuare l'attuale discussione, già incominciata, nelle sedute ordinarie, intercalando alla medesima delle sedute straordinarie per altri disegni di legge.

Quindi io accetterei in parte la proposta Mellana, cioè perchè si proseguiva stasera la discussione di questo schema di legge, e così fino ad esaurimento, e poscia si passi alla trattazione degli altri progetti di leggi susseguenti che si trovano all'ordine del giorno.

Non vedo per qual motivo si debbano intercalare le sedute per diversi disegni di leggi, quantunque importantissimi, mentre ne è in discussione uno non meno importante, il quale dovrebbe pure continuare il suo corso.

PRESIDENTE. Interpellerò la Camera, prima di tutto, se intenda tenere una seduta straordinaria questa sera.

Dopo tale votazione, qualora la Camera si decida in favore della proposta, domanderò se voglia continuare la discussione sul presente disegno di legge, oppure di sospenderla, rimandandola alla seduta ordinaria di domani, e attenersi invece alla discussione degli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

Chi intende che si debba tenere stasera una seduta straordinaria, sorga.

(La Camera approva la proposta.)

Quanto all'ora, credo di fissarla per le 8 1/4 precise.

MELLANA. Domando di fare alcune osservazioni sulla seconda proposta.

PRESIDENTE. Mi pare che le due proposizioni, essendo così semplici, non richiedano, al punto in cui siamo, alcuna discussione, perchè la Camera possa convenientemente apprezzarle.

Ora metterò ai voti l'altra proposta: se nella seduta straordinaria di questa sera si debba continuare la discussione del disegno di legge di cui ora ci occupiamo, oppure si debba intraprendere la discussione di quegli altri che sono all'ordine del giorno.

(In seguito a prova e controprova, risulta che rimane per questa sera sospesa la discussione del presente schema di legge, e che si discuteranno gli altri tre che trovansi all'ordine del giorno.)

MACCHI. Se per caso la discussione su quelle tre leggi fosse questa sera esaurita, si potrebbero continuare i dibattimenti sul disegno di legge attuale?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Osservo che per questa sera, dopo discussi i tre disegni di legge, mi sembra alquanto difficile che la Camera voglia ancora occuparsi sull'attuale schema di legge. Però la Camera potrà poi decidere se intenda riprendere questa discussione.

SINEO. Io faccio presente alla Camera che sui tre disegni di legge, di cui si occuperà questa sera, c'è accordo perfetto tra il Ministero e la Commissione; invece sulla legge attuale

c'è dissenso; epperò è da presumere che intorno a quei tre disegni la discussione sia per essere breve e facile.

PRESIDENTE. La sua osservazione è perfettamente inutile adesso, poichè la votazione è già fatta. (ilarità)

SINEO. Giustifica la votazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DI ALTRE LEGGI CORRELATIVE NELL'EMILIA.

PRESIDENTE. Se la Camera crede che la discussione generale sopra questo disegno di legge non sia abbastanza matura, darò facoltà di parlare agli oratori iscritti, che sono ancora cinque.... (Oh! oh!)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

TECCHIO, relatore. L'ora è tarda; sarò brevissimo.

Se il signor ministro avesse potuto proporci, e ci avesse proposto il meno buono dei Codici, lo avrei accettato, purchè egli lo avesse proposto per tutto lo Stato; ma quando una, e due, e tre parti dello Stato rimangono colle proprie loro leggi, e il ministro non ci propone d'attuare i Codici sardi se non nelle provincie dell'Emilia, delle quali questi Codici non godono le simpatie, non credo che debbasi aderire in massima alla proposta ministeriale; non credo, dico, che sia bene di attuare colà questi Codici, mentre le altre provincie sono lasciate in possesso delle leggi che avevano innanzi alla loro annessione colle antiche provincie del regno.

Il nostro Stato attuale, come tutti sanno, è composto di sei Stati: Piemonte, Parma, Modena, Toscana, Lombardia, e le ex-Legazioni. Ciascuno di questi Stati ha la sua legislazione particolare. Perchè dovremo, a malincuore di certe provincie, dar loro nuovi Codici *provisorii*, quando verso altre provincie non si adotta uno stesso contegno?

Certamente i Codici sardi civile e di procedura civile (degli altri non parlo, perchè la Commissione, per le ragioni addotte nella relazione, non rifiuta d'estenderli all'Emilia) sono *provisorii*.

E innanzi tutto, il Codice civile, già riformato da una Commissione governativa, è da parecchi mesi sottoposto a due Commissioni parlamentari che han dato mano ad altre riforme, e forse, attesa la bene sperata unione dell'Italia meridionale, occorrerà che a queste Commissioni si uniscano altri pubblicisti e giureconsulti di Sicilia e di Napoli; e quindi torna ancora più manifesto che il progetto governativo subirà gravissime modificazioni.

Quanto al Codice di procedura civile, è tuttavia pendente il dubbio se meglio convenga il sistema delle tre *istanze*, o il sistema della *cassazione*.

Dice il signor ministro guardasigilli che nelle provincie dell'Emilia una *terza istanza* propriamente non c'è.

Risponderò che *terza istanza* vi è di certo nelle Romagne, e che appunto la seconda sezione della Corte di cassazione funge l'ufficio di tribunale di terza istanza.

Avvertirò d'altro canto il signor ministro che, quando nella relazione si scrissero le parole che concernono il sistema della terza istanza, si aveva soprattutto rispetto alle provincie

lombarde, nelle quali è in pieno vigore il detto sistema, e, come attestava l'onorevole Sineo, assai difficilmente le provincie lombarde si adatterebbero a rinunziarvi.

Ora, se noi mettiamo in attività nell'Emilia il Codice sardo di procedura civile, prima che sia discusso e definito il dubbio circa la preferenza da darsi al sistema delle tre istanze o a quello della cassazione, evidentemente noi pregiudichiamo la questione e le future decisioni del Parlamento.

Indarno affermava l'onorevole Sineo che la questione non dimeno rimarrebbe intatta. Perchè ciò potesse affermarsi, converrebbe che il Codice di procedura civile, quale lo abbiamo, fosse egualmente adattato tanto al metodo delle tre istanze, quanto a quello della cassazione; ma invece io, che ho visto in pratica il primo, come vedo in pratica il secondo, non esito a dichiarare che il nostro Codice di procedura civile è assolutamente inapplicabile e incompatibile col sistema delle tre istanze.

Invero il nostro Codice di procedura mantiene alle parti la facoltà di fare in grado d'appello tutto ciò che non fecero nel primo giudizio: locchè significa che sostanzialmente la Corte d'appello decide essa sola, quasi in unica istanza, giacchè, quando in grado di appello si porta la causa istruita diversamente e con altri mezzi da quelli che ebbe sott'occhi il giudice di prima istanza, egli è chiaro che la Corte d'appello non decide se abbia bene o male giudicato il primo giudice, ma decide da sè e per sè quale sia la sentenza che si convenga al nuovo stato degli atti.

Ma in che risiede il buono e l'essenziale del sistema delle tre istanze quale lo possiede la Lombardia? Il buono e l'essenziale consiste in ciò che i due o i tre gradi di giurisdizione sono percorsi in una condizione di istruzione perfettamente identica; vale a dire quella causa che venne istruita in prima istanza, si porta coi mezzi medesimi, colle medesime eccezioni, coi medesimi documenti, colle medesime produzioni, coi medesimi testimoni, senza mutazione od aggiunta qualsiasi, al tribunale di seconda istanza; e se la seconda sentenza discorda dalla prima, la causa viene sempre nel primo medesimo stato di istruzione recata al tribunale di terza istanza.

Dunque ognuno vede come il sistema del Codice sardo di procedura civile, quale noi l'abbiamo, è inconciliabile assolutamente col sistema delle tre istanze, e come lo attuare questo Codice nell'Emilia non possa non pregiudicare la questione della scelta tra l'uno e l'altro dei due sistemi.

Si è poi parlato dell'ordinamento giudiziario, ed a questo proposito ha già sentito la Camera come le provincie dell'Emilia siano ripugnanti ad accoglierlo (tranne la parte dei giurati) tale quale risulta dalla legge 15 novembre 1859.

Si spaventano le provincie dell'Emilia pel grandissimo numero di magistrati e di agenti del Pubblico Ministero che trae con sè quella legge; si spaventano per l'enorme spesa che è senza dubbio connessa coll'attuazione di tale ordinamento.

D'altro lato, o signori, tra il Codice civile, il Codice di procedura civile e l'organizzazione giudiziaria (pure esclusa la parte che riguarda i giurati), vi è un nesso intimo, cosicché mal potrebbero codeste leggi scompagnarsi nella loro attuazione.

Il signor guardasigilli oggi ha contraddetto che questo nesso esista; ma io rammento al signor ministro che, quando parlo di questo nesso, ripeto precisamente le sue parole, le parole che egli nella sua relazione ha scritte allorchè presentava al Senato quel progetto di proroga che ebbe sanzione di legge nella data del 20 maggio 1860; e chi riconosceva nel maggio

che il nesso esiste, pare non possa dire che il nesso non esista in ottobre.

L'unico obbietto che da parte del signor ministro siasi concretamente fatto all'adozione del progetto della Commissione, e che abbia potuto destare qualche impressione nei commissari, egli è quello che riguarda la tabella degli uffiziali dell'ordine giudiziario, sia per ciò che spetta al numero loro, sia per ciò che spetta ai loro stipendi.

Ma in verità, per ciò che spetta al numero, la Commissione credeva di aver dato al ministro tutte le opportune facoltà di provvedere secondo il bisogno, quando diceva col l'articolo 5: « Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni ad attuare nelle regie provincie dell'Emilia per il 1° gennaio 1861 il Codice di commercio. . . il Codice di procedura civile. . . e il capo IV della legge sull'organizzazione giudiziaria circa le assisie ed i giurati, » e quando soggiungeva nel numero 4 dell'articolo 5 che « saranno determinati con decreto reale il numero e le sedi delle Corti d'assisie in quelle provincie, e i giudici che debbono comporre le dette Corti. »

In ogni modo, se sovra questo punto potesse esservi dubbio, se cioè al signor ministro non paresse di essere abbastanza autorizzato da questo progetto di legge a riempire quei vuoti che secondo lui esisterebbero per l'amministrazione della giustizia, penso che la Commissione non muoverebbe verun contrasto ad esprimere più largamente i poteri che all'uopo abbiamo inteso concedergli.

Riguardo agli stipendi, la Commissione dovette necessariamente essere avara, anzichè prodiga, come è sembrato al signor ministro, verso i magistrati di quelle provincie; perchè appunto, essendo quei magistrati oggi retribuiti così grettamente e così meschinamente, da vergognarsene una nazione civile, sarebbe cosa assai strana che le popolazioni li vedessero d'improvviso balzati ad una retribuzione che, in confronto di quella che hanno attualmente, non potrebbe non parere eccessiva. Come mai, per esempio, quel magistrato che oggi ha 4, 5 o 6 mila lire, avrebbe ad essere di lancio innalzato ad uno stipendio di 10 o 12 mila lire, secondochè importerebbe la legge sarda 15 novembre 1859? E come mai i giudici di cassazione, che ivi hanno 6 mila lire, potrebbero essere in un subito condotti a 9 mila? Certo il divario sarebbe troppo grave; e se la Commissione a questo proposito non si mostrò generosa, essa reputa almeno di avere bene osservato il rispetto debito alle finanze dello Stato.

Del resto, fan parte della Commissione eminenti giureconsulti ed egregi magistrati delle provincie dell'Emilia; e questa tabella fu da essi medesimi suggerita, reputandola veramente tale da soddisfare per un lato i bisogni dell'amministrazione della giustizia, e dall'altro lato i giusti voti dei magistrati di quelle provincie.

L'onorevole Regnoli vi proponeva che si adottasse nelle Romagne il Codice civile, che pur venne abbandonato dal ministro guardasigilli.

Egli partiva dall'ipotesi che nelle Romagne sussiste tuttavia, oltre il Codice romano, eziandio quell'ammasso di decisioni o responsi che si chiamavano *declaratorie*. Invece io fui assicurato che le *declaratorie* ivi non han più vigore; e la legislazione civile sta tutta nel diritto romano, contemperato da certe modificazioni a seconda del diritto canonico e dell'equità.

In ogni evento, se il signor Regnoli, od il signor ministro, od altri, dicessero: si trapianti il Codice civile Albertino nell'Emilia, risponderei che questo è un partito che il Parlamento può prendere liberamente; ma quando da un lato il ministro

ci domanda la facoltà d'introdurre nel Codice civile, per applicarlo colà, quelle modificazioni e quelle disposizioni ch'egli creda più utili e più opportune; e quando (che è molto peggio) l'onorevole mio amico Regnoli vuole che sia data al ministro la facoltà d'alterare il Codice civile *nelle parti più sostanziali* (queste sono parole del suo progetto), la Commissione ha troppa ragione di non sottoscrivere a codeste proposizioni.

Evidentemente chi le adottasse istituirebbe una specie di dittatura; evidentemente la Camera abdicherebbe il suo potere legislativo per trasportarlo nelle mani del signor ministro.

Già si disse nella relazione, ed io più che ogni altro lo credo, che le mani del signor ministro sarebbero degne di ricevere un tale deposito, se ci fosse lecito di affidarglielo; ma a siffatta trasposizione di poteri osta assolutamente lo Statuto, e, quanto a me, non mi presterò mai a violare lo Statuto in nessuna bisogna, e molto meno quando non ci preme nessuna urgenza.

Non ho sentito che le provincie dell'Emilia richieggano l'attuazione de' nostri Codici civile e di procedura civile. Il signor ministro ci ha detto bensì che egli ha ricevuto non poche domande in proposito: ma io veggio all'incontro che gli onorevoli membri della Commissione (i quali tutti, tranne me solo, appartengono a quelle provincie) son di contraria sentenza. Aggiungerò che in questi giorni appunto, non appena si seppe che io doveva essere relatore di questa legge, ebbi moltissime istanze, perchè dessi il mio voto contrario alla medesima. Il signor ministro mi accenna che tali istanze saranno venute da qualche procuratore; ma io gli accerto che vennero da ben altre parti; che anzi io ne conosco procuratore alcuno di quelle provincie, nè alcuno ne ho sentito mai nominare.

Al postutto, signori, qui ci troviamo ad un bivio che veramente è difficile di superare. Niuno contende che Parma e fors'anco Modena hanno in materia civile una legislazione migliore di quella che si vorrebbe adesso introdurre.

Manca a quelle provincie il Codice di commercio, e appunto propone di darlo ad esse la Commissione.

Una voce. Il Codice civile vi è migliore; gli altri no. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non interrompere l'oratore, altrimenti non là finiremo più.

TECCHIO, relatore. Il Codice penale sardo vi è già in vigore; il Codice di procedura penale viene pur dato all'Emilia col progetto della Commissione.

Voci. E il Codice di procedura civile? (*Rumori*)

TECCHIO, relatore. Delle leggi di procedura civile ha sentito la Camera che quelle provincie sono abbastanza contente. Specialmente la provincia di Parma, come disse l'onorevole Fioruzzi, ha un buon Codice di procedura civile; perchè dunque sobbarcare la provincia di Parma al peso di una mutazione, quando il Codice ch'essa possiede è reputato (e parmi dallo stesso signor ministro) migliore che quello che lei si vorrebbe introdurre?

Se si trattasse di unificare veramente tutto lo Stato nella legislazione, le provincie dell'Emilia, e Parma con esse, dovrebbero fare il sacrificio delle antiche leggi ed accettare volenterosamente le nuove; perchè, quando si parla d'unità, non è possibile che vi abbia dissenso. Ma finchè la Lombardia sta colle sue leggi, e il Piemonte colle sue leggi, e la Toscana colle sue leggi, non possiamo non ammettere che abbiano ragione i deputati dell'Emilia i quali si oppongono al ricevere le leggi nostre.

Così dicendo, o signori, io non intesi di sostenere una mia opinione, che anzi, quantunque nel mio ufficio si proponesse da moltissimi che venisse reietto assolutamente e per intero il progetto ministeriale, io sostenni e vinsi il partito che almeno in parte lo si dovesse accogliere.

Nella Commissione ho fatto di più: trovandomi fra quattro deputati delle Romagne e quattro di Parma e Modena, ho dichiarato che io me ne restava neutro, ed ho lasciato loro il decidere.

Non rappresento qui dunque la mia opinione, espongo solo le decisioni della Commissione.

La Commissione ha notato che si vorrebbero estendere all'Emilia due Codici *provvisori*, due Codici ai quali debbono essere in breve surrogati altri Codici.

Che il Codice civile debba essere riformato, non v'ha dubbio: lo ha riconosciuto espressamente il ministro nella sua relazione al Senato.

Quanto al Codice di procedura civile, egli stesso, il signor ministro, avea proposto, nella prima parte della Sessione, un progetto di modificazioni che non ho poi veduto distribuirsi; e se egli le ha proposte, evidentemente ei venne a confessare che le modificazioni occorrono.

Restano quindi ferme quelle medesime considerazioni che il ministro adduceva quando proponeva la proroga che fu ridotta a legge il 20 maggio 1860; resta fermo cioè che non debbesi introdurre nell'Emilia una legislazione, la quale, dopo pochi mesi, abbia ad essere mutata; imperocchè una nuova legislazione, massime nelle materie civili, reca sempre, e non può a meno di recare, gravissime perturbazioni nelle relazioni e negli atti civili dei cittadini.

La perturbazione è tollerabile se la nuova legislazione è introdotta come stabile e duratura. Ma, se nell'atto stesso di introdurla si diffidano i cittadini che dopo non molti mesi dovranno ancora subire un'altra mutazione, codesto, o signori, non è un metodo che possa giovare ad acquistare autorità alla legge ed a cattivarle il rispetto dei popoli.

Per questi motivi, e senza più dilungarmi, ho debito d'insistere nel disegno della Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare per rispondere.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Camera ha chiusa la discussione generale.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Le risposte che furono date dall'onorevole Tecchio furono nel merito; io vorrei far conoscere alla Camera la vera posizione della questione.

PRESIDENTE. La prevengo, solo per il buon andamento della discussione, che dopo aver parlato un ministro, io non posso, secondo il regolamento, impedire ad un deputato di rispondere, e così sarebbe inutile aver chiusa la discussione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Egli è unicamente per porre la questione.

Siamo in presenza di due disegni di legge, quello proposto dal Ministero, e quello proposto dalla Commissione.

Ha inteso la Camera come il progetto della Commissione sia un intero sistema il quale ammette molte e speciali osservazioni e modificazioni, come, massime quanto alla tabella degli stipendi, ecc., ha acconsentito testè lo stesso onorevole relatore.

Ora, quando vi è un nuovo sistema, non so se noi discutendo quel sistema non ci troveremo in un immenso imbarazzo, imperocchè di mano in mano converrà rifarlo, onde poterci penetrare della questione che si agita; mentre all'incontro se si discute sul testo da me proposto, mentre stanno tuttavia

salve le questioni che vogliono partitamente decidere, stanno pur salve le considerazioni che la Giunta ed altri credono di proporre, e non ci discostiamo da quella semplicità la quale emerge dal mio sistema, il quale è il più naturale, il più logico, il più consentaneo allo stato delle cose in cui ci troviamo.

Si tratta di vedere se i Codici che sono pubblicati debbano sì o no attuarsi, dove e quali siano i mezzi per riuscirvi.

Quindi siamo d'accordo, secondo me, per ciò che è libera la facoltà di discutere le proposizioni speciali che costituiscono i rispettivi sistemi; ma, siccome quello da me proposto è il più semplice, il più conforme alle leggi che abbiamo, dove al contrario quello della Commissione, essendo assai più complicato, non darebbe luogo alle parziali votazioni così facilmente come il mio, questo è il motivo per cui mi fo lecito di ricordare alla Camera come io avessi limitato le mie conclusioni in questo senso, vale a dire che le piacesse, salvo tutti gli emendamenti che si potrebbero proporre, di accettare che la discussione seguisse sul testo proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta del Ministero. (La Camera approva.)

PROPOSIZIONE PER UN INDIRIZZO AL RE.

PRESIDENTE. Prima di togliere la seduta ho l'onore di comunicare alla Camera una proposta sottoscritta dai seguenti deputati: i signori Guerrieri, Cantelli, Giorgini, Malmusi, Minghetti, Galeotti, Tenca, Audinot, Mischi, La Farina, i quali propongono che la Camera prima di prorogarsi voglia fare un indirizzo di riconoscenza e di devozione a S. M. il Re.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata e votata all'unanimità.)

Ora si tratterebbe d'incaricare qualche deputato della redazione di quest'indirizzo.

Voci. Si nomini dal presidente.

PRESIDENTE. Se la Camera intende che sia il presidente quegli che lo scelga, io pregherei il deputato Giorgini (Sì! sì!) a volersi incaricare d'estendere quest'indirizzo a Sua Maestà, e presentarlo, se è possibile, nella seduta di domani.

Non oserei in quella di questa sera; però lascio allo zelo dell'onorevole deputato di farlo al più presto possibile.

L'ordine del giorno per la seduta di questa sera è già conosciuto; è lo stesso di quello d'oggi, tranne il disegno di legge intorno alla promulgazione dei Codici nell'Emilia.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per questa sera alle ore 8 1/4.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Acquisto della strada ferrata da Vercelli per Casale a Valenza;

2° Abolizione del Concordato austriaco nelle provincie della Lombardia;

3° Convalidazione dei decreti reali concernenti la mobilitazione di parte della guardia nazionale;

4° Seguito della discussione del progetto di legge intorno alla promulgazione del Codice civile e di altri Codici nelle provincie dell'Emilia.